

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	6
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	13
FINANZE (VI)	»	25
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	26
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	29
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	48
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	49
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	50
AFFARI SOCIALI (XII)	»	51

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 82.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	65
<i>INDICE GENERALE</i>	»	66

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 2 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Intervengono il ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto, e il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno sinora esaminato gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai primi otto articoli del testo base, ad eccezione degli articoli aggiuntivi Giachetti 8.011, in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché Di Pietro 8.04, 8.015 del relatore per la II Commissione, Contento 8.013 e 8.014, in materia penale, che saranno esaminati insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 9 e agli articoli premissivi del relatore per la II Commissione 01.1, 01.2 e 01.3, anch'essi in materia penale.

Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 ricorda che su di esso

è stato espresso parere contrario dal relatore per la I Commissione e dal Governo.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO conferma il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, in considerazione del fatto che questo affronta un tema che, a suo avviso, dovrebbe essere discusso più opportunamente in altra sede, atteso che il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto del fenomeno corruttivo.

Roberto GIACHETTI (PD), alla luce delle considerazioni svolte dal Governo, rileva con rammarico che per alcuni problemi non si riesce mai a trovare la sede giusta e l'occasione appropriata per discutere.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che gli iscritti a parlare sull'articolo aggiuntivo 8.011 sono numerosi e che è imminente la ripresa delle votazioni dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
AVVERTENZA	5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.25

**Legge comunitaria 2011.
Emendamenti C. 4623-A Governo.**
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che l'emendamento 14.100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 435.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO RISTRETTO

*Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.*

*Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.
C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli.*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
COMITATO RISTRETTO:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia. .	6
SEDE REFERENTE:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Testo base</i>)	9
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovrappollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	7
INTERROGAZIONI:	
5-06052 Capano: Sull'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all'abrogazione delle tariffe professionali	8
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	12
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e delle abbinate proposte C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, dei rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA), del Consiglio nazionale del notariato, dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dell'Associazione Italiana Condomini (ASSOCOND-CONAFI), dell'Associazione piccoli proprietari case (APPC), del Coordinamento Unitario della Proprietà Immobiliare (FEDERPROPRIETÀ-ARPE, CONFAPPI, UPPI), dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPPI) e della Lega Anti Vivisezione (LAV)	8
AVVERTENZA	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35 e dalle 13.55 alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 2 febbraio 2012.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
C. 2094 Tenaglia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.40.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 13 dicembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 20 febbraio 2012. Avverte che il Comitato ristretto ha elaborato una proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 2094, che la Commissione potrà adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Lanfranco TENAGLIA (PD), *relatore*, propone di adottare come testo base il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*).

Nicola MOLTENI (LNP) preannuncia il voto contrario del gruppo della lega sulla proposta del relatore.

La Commissione adotta come testo base il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di mercoledì 8 febbraio 2012. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.05.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 1° febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge n. 4909, trasmesso dal Senato, volto a convertire il decreto legge n. 211 del 22 dicembre 2011, è stato inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana dell'Aula di martedì 7 febbraio 2012, al termine delle votazioni. Alla calendarizzazione è stata apposta la formula condizionale dell'«ove concluso dalla Commissione». Il termine di conversione del decreto scadrà lunedì 20 febbraio prossimo.

Comunico che, in base a quanto stabilito nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame degli emendamenti dovrà concludersi entro lunedì prossimo, così da poter trasmettere il testo alle Commissioni per il parere. Il mandato al relatore, secondo precedenti conformi, potrà quindi essere conferito nella mattina di martedì prossimo, avendo acquisito i pareri nel frattempo espressi. Nella serata della stessa giornata si svolgerà poi la discussione generale in Assemblea.

L'esame preliminare, quindi, si concluderà oggi; il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato alle ore 10 di lunedì 6 febbraio prossimo; l'esame degli emendamenti inizierà a partire dalle ore 17 di lunedì per proseguire eventualmente in seduta notturna; nella seduta antimeridiana di martedì 7 verrà conferito il mandato ai relatori. A seguito della medesima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è ritenuto di procedere, lunedì 6 febbraio alle ore 15.30, ad alcune audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di lunedì 6 febbraio 2012. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.45.

5-06052 Capano: Sull'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all'abrogazione delle tariffe professionali.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cinzia CAPANO (PD) prende atto della risposta fornita e dell'intenzione del Governo di presentare un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volto ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge, dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare del compenso del professionista. Auspica che il Governo voglia, con la predetta proposta emendativa, risolvere la questione anche con riferimento agli atti di precetto e alla liquidazione delle spese per il patrocinio a spese dello Stato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 febbraio 2012.

Audizione in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e delle abbinata proposte C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, dei rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA), del Consiglio nazionale del notariato, dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dell'Associazione Italiana Condomini (ASSOCONDOMINI), dell'Associazione piccoli proprietari case (APPC), del Coordinamento Unitario della Proprietà Immobiliare (FEDERPROPRIETÀ-ARPE, CONFAPPI, UPPI), dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPPI) e della Lega Anti Vivisezione (LAV).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.
C. 4866 Governo.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 Damiano e abbinata.

ALLEGATO 1

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.**TESTO BASE****Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto**

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: « come reato » sono inserite le seguenti: « o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-*bis*, è di particolare tenuità. ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: « non costituisce reato » sono inserite le seguenti: « o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-*bis*, è di particolare tenuità ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 530-*bis*. - (*Proscioglimento per particolare tenuità del fatto*). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta, la sua occasionalità e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità. La condotta può essere ritenuta non occasionale solo quando il suo autore abbia commesso, in precedenza o successivamente, altri reati

della stessa indole, anche se ciascun fatto, per le modalità della condotta e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, sia di particolare tenuità ».

ART. 4.

1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 408 comma 3 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 4. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal secondo comma del presente articolo quando il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per essere il fatto di particolare tenuità. Nell'avviso è precisato che, nel termine di

dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione ».

ART. 6.

1. L'articolo 538 comma 1 del codice di procedura penale è modificato come segue:

« Art. 538. — *Condanna per la responsabilità civile.* — 1. Quando pronuncia sentenza di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

ART. 7.

All'articolo 578 del codice di procedura penale, dopo le parole: « per amnistia o per prescrizione » sono inserite le seguenti: « o nel prosciogliere per particolare tenuità del fatto ».

ART. 8.

L'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito come segue:

« ART. 651 — *Efficacia della sentenza penale di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.* — 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate in seguito a dibattimento hanno efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna o di prosciogli-

mento per particolare tenuità del fatto pronunciate a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

ART. 9.

L'articolo 653 comma 1-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ».

ART. 10.

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 27 comma del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 sono modificati come segue: « Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ». — 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.

2. L'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è modificato come segue: « nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1 ».

3. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è modificato come segue: « Provvedimenti. — 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giu-

dice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per particolare tenuità del fatto ».

4. L'articolo 26 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 va modificato come segue: « Sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto. — 1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis, comma 1 del testo approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 ».

ART. 11.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è abrogato.

ART. 12.

1. Al comma 2 dell'articolo 648 del codice penale, le parole: « se il fatto è di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « se il fatto è di tenue offensività ».

2. All'articolo 323-*bis* del codice penale, le parole: « sono di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « sono di tenue offensività »,

3. All'articolo 311 del codice penale, le parole: « particolare tenuità » sono sostituite con la parola: « tenuità ».

4. All'articolo 2640 del codice civile, le parole: « hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « sono di tenue offensività ».

5. All'articolo 12 comma 1 lettera *b* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « è di particolare tenuità », sono sostituite con le parole: « è di speciale tenuità ».

ALLEGATO 2

5-06052 Capano: Sull'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all'abrogazione delle tariffe professionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alle problematiche segnalate dall'On. Capano nell'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione tengo innanzitutto a precisare che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo nei casi segnalati nell'atto di sindacato ispettivo.

L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:

a) viene determinato in base agli usi;

b) in mancanza di usi è determinato dal giudice – sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene – in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persi-

stente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge.

In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Ciò chiarito, voglio in ogni caso segnalare che al fine di ovviare alle difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione della disposizione normativa citata, è attualmente allo studio dell'Ufficio Legislativo del Ministero un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volta ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali che – ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge – dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Riesame dell'articolo e conclusione – Esame emendamento – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamento*) . 13

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06069 Baretta e Causi: Rendicontazione della gestione commissariale del Comune di Roma ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 16

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 16

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 22

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo) (*Deliberazione*) 22

ALLEGATO 2 (*Programma dell'indagine*) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 10.25.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Riesame dell'articolo e conclusione – Esame emendamento – Parere favorevole*

con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamento).

La Commissione inizia il riesame dell'articolo 14 e l'esame della proposta emendativa riferita al provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 14.100 interamente sostitutivo dell'articolo 14 del disegno di legge in esame, al fine di superare la necessità

di sopprimere l'articolo a seguito della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione contenuta nel parere espresso nella seduta del 31 gennaio 2011. Rileva che la proposta emendativa formulata dalla Commissione sostanzialmente prevede il recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, individuando la relativa copertura, in conformità con il disposto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in successivi provvedimenti di rango legislativo. Precisa in proposito che il comma 3 dell'emendamento in esame condiziona l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega all'effettiva entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti la copertura finanziaria. Ritiene che, nel complesso, l'emendamento sembra essere idoneo a superare i rilievi che avevano portato la Commissione a proporre la soppressione dell'articolo 14 del disegno di legge in esame e compatibile con la vigente normativa contabile. Con riferimento alla formulazione della proposta emendativa, segnala tuttavia l'opportunità di inserire al comma 3 un esplicito riferimento all'articolo 17, comma 2, della richiamata legge n. 196 del 2009. Al riguardo chiede comunque quale sia l'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, in merito alla proposta emendativa in esame, comunica che il parere favorevole è subordinato all'inserimento di un ulteriore criterio di delega relativo all'adeguamento delle procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio e al rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa. Inoltre, concorda con il relatore in merito alla opportunità di inserire al comma 3 un espresso riferimento all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la nuova formulazione dell'articolo 14 proposta dall'emendamento 14.100 della

Commissione rappresenti una applicazione del « metodo Tremonti », osservando come il punto problematico che ora si pone con riferimento al tema dei ritardi nei pagamenti attiene al rispetto dei termini contenuti nel medesimo emendamento. Rileva, infatti, che qualora il Governo non li rispettasse, si determinerebbe una *débâcle* non solo dell'Esecutivo, ma anche del Parlamento, che ha sostenuto questa proposta emendativa.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento 14.100 della Commissione, che, a suo avviso, individua una soluzione soddisfacente della questione dei ritardi nei pagamenti, superando quella discriminazione tra crediti nei confronti di privati e crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni contenuta nel testo dell'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2011. Ritiene, infatti, che i termini previsti nell'emendamento consentiranno al Governo di effettuare una ricognizione della situazione debitoria delle pubbliche amministrazioni e di definire possibili soluzioni per far fronte agli oneri derivanti dai debiti pregressi, eventualmente facendo ricorso ad una pluralità di strumenti, quali il ricorso al debito pubblico o ad una revisione parziale delle regole del patto di stabilità interno. A suo giudizio, quindi, la proposta emendativa in esame consente di affermare che la questione dei ritardi nei pagamenti è stata affrontata in modo serio e che entro un termine congruo potranno essere finalmente adottate le necessarie misure al riguardo.

Marco MARSILIO (PdL) fa presente che il suo gruppo è favorevole alla soluzione prospettata dalla proposta emendativa presentata dalla Commissione di merito, superando le ragioni che avevano portato la Commissione a condizionare il proprio parere favorevole alla soppressione dell'articolo 14. Sottolinea che la pubblica amministrazione non sarebbe credibile qualora non onorasse i propri debiti nei confronti delle aziende fornitrici. Evidenzia inoltre l'esigenza che tutti

gli amministratori svolgano una riflessione sulle proprie responsabilità. Auspica quindi che il Governo lavori efficacemente per individuare le necessarie coperture finanziarie, affinché la norma non rimanga un semplice manifesto ma abbia un seguito effettivo.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come la proposta emendativa della Commissione di merito rappresenti un utile passo in avanti che tiene conto anche del dibattito parlamentare. Sottolinea quindi come la soluzione prospettata rafforzi la necessità di un approfondimento sulla effettiva portata della questione da svolgere attraverso gli opportuni strumenti conoscitivi.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'integrazione dei principi e criteri direttivi proposta dal sottosegretario Ceriani sia opportuna, in quanto il problema dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è determinato anche da una scarsa programmazione dei flussi di cassa e dall'assunzione di impegni a fronte dei quali sussistono stanziamenti in termini di competenza, che non corrispondono tuttavia a stanziamenti di cassa effettivamente spendibili. Ringrazia, quindi, il Governo per lo sforzo compiuto per individuare una soluzione ad un problema assai complesso, anche in un contesto particolarmente difficile.

Renato CAMBURSANO (Misto), nel preannunciare il proprio voto favorevole, rileva come la soluzione individuata sia soddisfacente e sottolinea come sia stata utile la collaborazione tra la Commissione di merito e la Commissione bilancio.

Claudio D'AMICO (LNP), nel sottolineare come il tema dei ritardi nei pagamenti interessi tantissime aziende, osserva come le forze politiche che fino a pochi mesi fa erano all'opposizione e chiedevano a gran voce una soluzione immediata al problema ora si accontentino di una disposizione che si limita a rinviare la soluzione. Nel sottolineare come il Governo dei tecnici e un'amplissima maggioranza

abbiano prodotto solo una norma manifesto, volta a gettare fumo negli occhi dei cittadini, in linea con l'orientamento dell'Esecutivo, che sta conducendo una campagna mediatica ad ampio raggio, con la costante presenza del Presidente Monti in tutte le televisioni, marginalizzando le voci dell'opposizione. Rileva, infatti, che l'emendamento 14.100 della Commissione rinvia l'attuazione della delega alla previa adozione di un ulteriore provvedimento legislativo che individui le necessarie coperture finanziarie e che, pertanto, continua a non farsi nulla per far fronte ai ritardi, mentre le imprese hanno bisogno di essere pagate davvero e subito. Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminato l'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2011 ed esaminato l'emendamento 14.100 ad esso riferito;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2011;

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 14.100 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) adeguamento delle procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio e rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa.

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: sono emanati aggiungere le seguenti parole: , ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre n. 2009, n. 196.

Si intende conseguentemente revocata la condizione soppressiva dell'articolo 14, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere reso in data 31 gennaio 2012 ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06069 Baretta e Causi: Rendicontazione della gestione commissariale del Comune di Roma ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Marco CAUSI (PD), rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) osserva che la circostanza che la gestione commissariale del Comune di Roma non sia tenuta a tra-

smettere un rendiconto al Ministero dell'economia e delle finanze rappresenta un'evidente lacuna della normativa vigente, che dovrebbe pertanto essere prontamente colmata. Rilevato poi che dalle informazioni fornite il piano di rientro riguarda un importo di 1,4 miliardi di euro in un triennio e di 3 miliardi di euro in un trentennio, osserva che il flusso di risorse attualmente destinato a Roma capitale, che ammonta a 500 milioni di euro annui, dei quali 300 milioni a carico dell'erario e 200 milioni reperiti attraverso un incremento dell'imposizione, è probabilmente eccessivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che in data 12 gennaio 2012 la Commissione ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, rinviandone il seguito ad altra seduta poiché non corre-

dato del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma. Comunica che, in data 25 gennaio 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso al Presidente della Camera copia dell'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012, nonché i pareri espressi da Roma Capitale, dalla Provincia di Roma e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 del 2009. Fa presente, pertanto, che la Commissione può procedere all'espressione del proprio parere.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) ricorda preliminarmente che il decreto legislativo di cui oggi la Commissione avvia l'esame è volto a disciplinare il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 24, commi 3 e 5, lettera *a*), della legge n. 42 del 2009. In particolare, segnala che il comma 3 dell'articolo 24 dispone l'attribuzione a Roma capitale, oltre che di quelle attualmente spettanti al comune di Roma, delle ulteriori funzioni amministrative relative al concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali; allo sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; allo sviluppo urbano e pianificazione territoriale; all'edilizia pubblica e privata; all'organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; alla protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio. Ulteriori funzioni possono inoltre essere conferite a Roma Capitale dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. La lettera *a*) del comma 5 della legge n. 42 del 2009, prevede, inoltre, che i decreti legislativi debbano provvedere alla speci-

ficazione delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale e alla definizione delle modalità per il trasferimento all'ente delle risorse umane e dei mezzi necessari. Con riferimento all'articolo 1 dello schema in esame, rileva che esso richiama le finalità del provvedimento, specificando, al comma 2, che il conferimento delle funzioni, relativamente alle materie di competenza legislativa della Regione, dovrà essere effettuato entro 90 giorni con legge regionale sentiti la provincia di Roma e il comune di Roma. Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, quindi, lo schema disciplina esclusivamente il conferimento delle funzioni rientranti nella competenza dello Stato. Riguardo all'articolo 2, sottolinea che, con riferimento alle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009, prevede, in primo luogo, l'istituzione di un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata al fine di garantire il necessario raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma. Alla sessione speciale della Conferenza unificata, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, partecipano il Sindaco di Roma Capitale, il Presidente della Regione Lazio, il Ministro competente per materia nonché il Presidente della Provincia di Roma, per le materie di sua competenza. Analogamente, il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che il Sindaco di Roma capitale partecipi, quale componente, alle sedute della Conferenza unificata ogniqualvolta questa svolga le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente a materie e compiti di interesse di Roma capitale. I commi da 3 a 6 dell'articolo 2 riguardano la nuova Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per coordinare le attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le

attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente a Roma. La Conferenza è composta dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e le Soprintendenze statali che hanno competenza sul territorio di Roma capitale. La Conferenza può essere indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, ovvero del Sovrintendente dei beni culturali di Roma capitale. La disciplina del funzionamento della Conferenza e degli effetti delle determinazioni assunte seguono la normativa applicabile in materia di Conferenza di servizi. Quanto ai compiti della Conferenza, si prevede che essa, nel rispetto del principio di leale collaborazione, definisca le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabori piani strategici e programmi di sviluppo culturale, in relazione ai beni culturali di pertinenza pubblica; eserciti funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali che sono rimessi alle rispettive competenze; promuova la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione dei predetti beni. Gli articoli da 3 a 5 recano disposizioni in materia di valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali, fluviali e paesaggistici, in attuazione della delega di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 42 del 2009, che tuttavia non menziona espressamente i beni paesaggistici. In particolare, sottolinea come l'articolo 3 conferisca a Roma capitale – attraverso le forme di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 3 – l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali specificate dallo schema di decreto legislativo. Il comma 2 dell'articolo 3 precisa il contenuto della attività di valorizzazione, riproducendo pressoché testualmente la definizione re-

cata dall'articolo 6, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Riguardo l'articolo 4, rileva che esso reca disposizioni in materia di funzioni e compiti nell'ambito dei beni culturali. In particolare, il comma 2 individua le funzioni e i compiti amministrativi conferiti a Roma capitale in materia di beni culturali, previa stipula dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge delega, e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza di cui all'articolo 2. In particolare, è previsto il conferimento delle seguenti funzioni: il concorso di Roma capitale nella valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e appartenenti allo Stato, attraverso la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze; il concorso con i competenti uffici ministeriali, nel caso di realizzazione di opere pubbliche all'interno di aree di interesse archeologico, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal Codice dei contratti pubblici, attraverso la conclusione degli accordi previsti dall'articolo 96, comma 7, del medesimo codice, ai quali Roma capitale partecipa anche qualora non rivesta il ruolo di stazione appaltante; il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi, limitatamente agli interventi di valorizzazione specificatamente concordati; la definizione di procedure condivise tra lo Stato, la Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi relativi ai beni vincolati. Il comma 3 stabilisce che Roma capitale, limitatamente a ciò che concerne il patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Lazio ed altri enti preposti all'esercizio di una serie di attività. In particolare, sono richiamate le funzioni inerenti alla catalogazione dei beni culturali e alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodo-

logie di catalogazione e inventariazione; alla definizione di linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali; alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, nonché di accordi, anche con altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica; alla realizzazione e alla promozione di ricerche, studi ed altre attività conoscitive concernenti il patrimonio culturale, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati. Il comma 4 esclude dalle funzioni conferite a Roma capitale le attività connesse alla tutela – cui per la prima volta si fa riferimento nello schema di decreto – e valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC). Rileva quindi come l'articolo 6 disponga che Roma Capitale concorra, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, con il Ministero per i beni e attività culturali, la regione Lazio e gli altri enti preposti, all'esercizio di una serie di funzioni relative agli stessi beni ambientali e paesaggistici. In particolare Roma Capitale concorre ai seguenti compiti: definizione di politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenendo in considerazione anche gli studi e le proposte dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché degli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma Capitale con le medesime finalità ai sensi dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; determinazione di criteri ed indirizzi relativi all'attività di tutela, recupero, riqualificazione, valorizzazione e pianificazione del paesaggio, nonché la gestione dei conseguenti interventi; attività di formazione e di educazione volte alla diffusione e all'incremento della conoscenza del paesaggio; attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati. Relativamente all'articolo 5, evidenzia che esso dispone

il conferimento a Roma capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, senza precisare puntualmente quali siano le funzioni trasferite. Quanto al finanziamento dell'ente, si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, siano definite le modalità di determinazione della quota di risorse da attribuire annualmente a valere sul Fondo unico per lo spettacolo. In connessione con il trasferimento delle funzioni, si prevede inoltre che lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma sia adeguato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, assicurando la separazione tra le funzioni di vigilanza e di gestione. Con riferimento all'articolo 7, rileva che esso trasferisce a Roma capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'individuazione e alla gestione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato. Riguardo all'articolo 8, sottolinea che esso conferisce a Roma Capitale le funzioni e i compiti amministrativi concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul relativo territorio, mentre il successivo articolo 9 reca un conferimento di funzioni e compiti in materia di turismo. In particolare, il comma 1 dell'articolo 9 assegna a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero di Roma Capitale, sottraendoli alla competenza statale. Sotto il profilo finanziario si precisa che tali funzioni dovranno essere svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi 2 e 3 recano, poi, alcune modifiche ed integrazioni all'articolo 56 del Codice del turismo, prevedendo in particolare che il sindaco di Roma sia tra i soggetti convocati per la Conferenza nazionale del turismo e che le linee guida del piano strategico nazionale abbiano una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma Capitale. Si precisa inoltre che tali linee guida siano attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni sentite anche le associazioni che partecipano alla Conferenza nazionale del turismo. Circa l'articolo 10, evidenzia che esso conferisce a Roma Capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti a eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dalle amministrazioni competenti in via ordinaria, con l'eccezione quindi delle calamità naturali, a condizione che essi si verificano nell'ambito del proprio territorio e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Restano comunque salve le competenze attribuite, in tali circostanze, al prefetto di Roma ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile. Relativamente all'articolo 11, rileva che reca disposizioni in materia di organizzazione e personale. In particolare, il comma 1 dispone l'obbligo per Roma capitale, di disciplinare con propri regolamenti ed in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di professionalità e responsabilità. La necessità che i regolamenti si conformino allo Statuto implica, quindi, che essi siano adottati successivamente all'adozione dello Statuto di Roma capitale, che — ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del primo decreto

legislativo su Roma Capitale — dovrà essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il medesimo comma 1, al secondo periodo, demanda ad appositi regolamenti adottati dall'Assemblea capitolina, la disciplina dell'ordinamento del personale delle polizie locali nonché dell'organizzazione dei relativi uffici, sulla base delle norme di indirizzo recate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. Rileva che non appare chiaro il riferimento a tale disposizione costituzionale, dal momento che essa attribuisce alla legge statale la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni in determinate materie di competenza esclusiva statale, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale. Il comma 2 precisa che l'esercizio della potestà regolamentare attribuita a Roma capitale in materia di organizzazione del personale e di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, avviene nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, delle ulteriori disposizioni in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale. Il comma 3, infine, prevede l'obbligo, per la Giunta — nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa di Roma capitale — di provvedere alla determinazione di fabbisogno di personale nonché della relativa dotazione organica, in relazione alle funzioni conferite a Roma capitale nel rispetto della vigente normativa sul personale degli enti locali. Sotto il profilo finanziario, la relazione tecnica evidenzia che l'articolo 11 non determina effetti pregiudizievoli, in quanto « la circostanza che al transito di tale personale viene associato il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie per il trattamento retributivo esclude l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica ». Sottolinea come la relazione tecnica precisi inoltre che « il personale trasferito in relazione al passaggio delle funzioni, come in casi analoghi, non incide sulle facoltà assunzio-

nali dell'ente e sui vincoli in materia di personale posti dalla legislazione vigente». Da ultimo, segnala che l'articolo 12 demanda le modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal provvedimento ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento. Allo stesso provvedimento è rimessa, inoltre, la definizione delle forme e dei meccanismi procedurali del trasferimento, essendo in ogni caso previsto che le amministrazioni interessate al trasferimento debbano provvedere alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale. Il comma 2 rimette alla Regione Lazio la disciplina del trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie che rientrano nella sua competenza legislativa. Le funzioni di coordinamento per il trasferimento dei compiti individuati sono demandate ad un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, ribadisce – in linea con quanto stabilito dall'articolo 28, comma 4, della legge delega, che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale ultimo riguardo, ritiene opportuna una breve valutazione circa i profili finanziari dello schema. In proposito, ritiene che in astratto, nonostante le clausole di invarianza contenute nel provvedimento, potrebbero determinarsi, in particolare nella fase di prima applicazione della norma, accresciute esigenze finanziarie, connesse a difficoltà organizzative e logistiche derivanti dall'attribuzione a Roma Capitale di funzioni attualmente esercitate da altri livelli del governo. In costanza delle risorse disponibili, sottolinea che potrebbero peraltro

discenderne difficoltà operative che potrebbero ostacolare l'efficiente esercizio delle funzioni trasferite, limitatamente alla fase di subentro della nuova amministrazione ad esse preposta. In merito al trasferimento a Roma Capitale del personale incaricato delle funzioni conferite, ritiene che il Governo debba verificare se esso possa eventualmente determinare, a parità di inquadramento professionale, variazioni nel trattamento economico del personale stesso, in relazione al diverso contratto applicabile. In tal caso, infatti, il trasferimento a Roma Capitale delle risorse finanziarie attualmente destinate al trattamento retributivo del personale in questione potrebbe non assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere parere favorevole, rileva l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole: « le modalità di », le parole: « attuazione del comma 1 nonché di ». Segnala che tale modifica, in particolare, si rende necessaria per rendere lo stesso comma 2 più coerente e funzionale all'obiettivo di separare i compiti di vigilanza e di gestione del Teatro dell'Opera di Roma.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di consentire lo svolgimento di un adeguato dibattito sul provvedimento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.

Nuovo testo C. 4240.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, fa presente che provvedimento reca modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale), con particolare riferimento agli sfalci e alle potature, alla miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché alle misure per incrementare la raccolta differenziata; la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo, oggetto dell'esame odierno, che non risulta corredato di relazione tecnica. Passando quindi ad illustrare le norme in esso contenute che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti modifiche agli articoli 185, 187 e 205 del Codice ambientale, osserva preliminarmente che le norme intervengono in materia di gestione del ciclo di rifiuti, modificando e integrando disposizioni che recepiscono la normativa comunitaria in materia. In proposito, al fine di escludere effetti finanziari connessi all'applicazione di sanzioni, ritiene necessario acquisire indicazioni circa la compatibilità di dette modifiche con la normativa europea di riferimento. Per quanto attiene alla norma in materia di incremento della raccolta differenziata, rileva altresì che la stessa include nelle relative percentuali i materiali derivanti dal residuo di oggetti o indumenti ceduti da privati e conferiti ad operatori autorizzati. In proposito considera utile acquisire elementi riguardo alla possibilità di raggiungere, anche attraverso tale modifica, quegli obiettivi attesi – in base alla vigente normativa – di maggiore efficacia nel ciclo di gestione dei rifiuti, traducibili in risparmi, sia pure non quantificati.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di approfondire le questioni poste dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce della richiesta formulata dal sottosegretario, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

(Deliberazione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 25 gennaio 2012, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione . Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo). Fa presente che ha pertanto, sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera e ha acquisito l'intesa, prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ed è possibile quindi procedere alla formale deliberazione dell'indagine.

Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-06069 Baretta e Causi: Rendicontazione della gestione commissariale del Comune di Roma ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Baretta e Causi pongono quesiti in ordine alla gestione commissariale del debito pregresso del Comune di Roma.

Per quanto riguarda la richiesta di rendere pubblica la rendicontazione delle attività svolte dal Commissario, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 14, comma 15-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario è tenuto a trasmettere annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del Piano.

Tuttavia, la rendicontazione pervenuta al Ministero dell'economia e delle Finanze ha natura di documento contabile e, pertanto, più che le attività svolte, riporta le risultanze finanziarie dei fatti di gestione intervenuti nel corso dell'anno.

Inoltre, la citata normativa non prevede l'obbligo di pubblicare il rendiconto, anche se in ossequio a un principio generale di trasparenza amministrativa potrebbe essere valutata l'opportunità di adottare forme di pubblicità del rendiconto.

Con riferimento al secondo quesito posto nell'interrogazione e diretto a conoscere se il Governo intenda chiedere al Commissario la rendicontazione dei criteri che hanno informato le procedure per la selezione dei creditori da soddisfare, al fine di rendere pubblica tale documentazione e trasparenti i criteri di scelta sottostanti, si ritiene che, in tal senso, il contenuto del rendiconto potrebbe essere integrato con una informativa sulle procedure adottate dal Commissario straordinario per la selezione dei creditori da soddisfare.

Per quanto concerne, infine, il finanziamento del piano di rientro in questione, la Cassa depositi e prestiti ha comunicato che il Commissario Straordinario ha indetto nel maggio del 2011 una procedura negoziata d'urgenza ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), per l'affidamento del « Servizio di finanziamento per l'attuazione del Piano di rientro di Roma Capitale ».

Ai sensi della lettera di invito, oggetto dell'affidamento è stata la contrazione, da parte del Commissario Straordinario, di un finanziamento sotto forma di apertura di credito finalizzato all'attuazione del Piano di Rientro, in conformità all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e strutturato in due *tranches*, una a breve termine, di durata triennale, ed una a lungo termine di durata trentennale.

A seguito di tale procedura Cassa depositi e prestiti S.p.A. è risultata aggiudicataria della *tranche* di finanziamento di durata trentennale ed ha stipulato nel giugno 2011 un contratto di finanziamento di cui massimo euro 3 miliardi a proprio carico destinati alla predetta *tranche* e massimo euro 1,4 miliardi a carico di altro istituto finanziatore destinati alla copertura della *tranche* di durata triennale.

Relativamente alla quota di finanziamento di massimo 3 miliardi di euro è previsto nel contratto un periodo, intercorrente dalla data di stipula e sino al 31 dicembre 2013, nel quale possono essere richieste da parte del Commissario straordinario le singole erogazioni a valere su tale importo massimo.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

L'indagine conoscitiva in merito all'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 (COM(2011)815 definitivo) – Vol. 1/5) e relativi allegati I, II, III, IV e V (COM(2011)815 definitivo – Voll. 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5) si articola nell'audizione dei seguenti soggetti:

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro delle politiche dell'Unione europea;

Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Banca d'Italia;

Istat;

Corte dei conti;

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

Confindustria;

R.ETE. Imprese Italia;

CNEL;

prof. Adriano Giannola, presidente della SVIMEZ;

esperti, docenti universitari ed esponenti del mondo imprenditoriale e delle professioni.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci 25

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 2 febbraio 2012.

**Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
16.10 alle 16.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa). Nomina n. 133 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*)

26

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 9.10.

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa).

Nomina n. 133.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2012.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di nomina in esame, tiene a precisare che tale astensione prescinde da qualsiasi valutazione in termini negativi sulla persona dell'amba-

sciatore Ortona. A tal proposito, stigmatizzando la destinazione ad Arcus di uno specifico fondo sottratto al Ministero delle infrastrutture, evidenzia, altresì, la mancanza di trasparenza in relazione alla fisionomia ed allo *status* giuridico della società Arcus. Ricorda, a tal proposito, che lo stesso ministro Ornaghi, nel corso dell'audizione svoltasi nella seduta di ieri, ha sottoposto alla Commissione alcune riflessioni sul futuro della società, sollevando criticità relative alla gestione ed alla missione della società Arcus, nonché in ordine al rapporto della stessa con il Ministero per i beni e le attività culturali. Segnala che il ministro stesso ha posto all'attenzione della Commissione la necessità di una riforma radicale di tale istituto, anche sotto il profilo della *governance*, in virtù delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, riguardante la diminuzione dei costi degli apparati burocratici, che imporrebbe la riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione da sette a cinque. Considera contraddittorio ed incoerente il comportamento del Governo che, pur ammettendo la necessità di una revisione radicale dell'istituto, chieda di confermarne il presidente: non comprende, pertanto, le ragioni che hanno condotto il Governo a perse-

guire tale intendimento, non escludendo l'esistenza di pressioni di natura politica in tal senso. Nel preannunciare, inoltre, che il gruppo del PD presenterà una risoluzione in Commissione sulla questione, auspica che il Governo, in primo luogo, chiarisca in breve tempo se Arcus debba continuare ad esistere e, in secondo luogo, specifichi le modifiche necessarie per la riforma di tale istituto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame, chiarendo che non si tratta di un giudizio sulla persona ma, piuttosto, sul metodo seguito dal Governo, che appare contraddire la prospettiva di una necessaria riforma della società Arcus. Osserva, al riguardo, come la proposta di nomina appaia infatti essere in continuità con la gestione precedente della società, gestione che non può essere assolutamente essere condivisa. Rammenta che, attualmente, vi sono anche indagini in corso sulla gestione della società Arcus e sulle modalità di erogazione dei finanziamenti pubblici da essa gestiti. Condivide le osservazioni dell'onorevole De Biasi, ritenendo assolutamente necessario avviare la riforma della società, ritenendo altrettanto sbagliato che siano dei privati a gestire fondi pubblici, mentre tale quota di finanziamento al settore della cultura potrebbe essere gestito direttamente dal Ministero.

Enzo CARRA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina, auspicando che, ove confermato, il presidente venga al più presto audito dalla Commissione cultura insieme al ministro in ordine alla necessaria riforma della società Arcus.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), intervenendo a titolo personale, ritiene che un voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, indipendentemente dal giudizio sulla persona, sarebbe ridicolo, in quanto il voto deve essere coerente con le riflessioni critiche svolte fino ad ora sulla gestione della società Arcus. In relazione

alla prevista audizione dei vertici della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), chiede inoltre che vengano ascoltate anche le relative associazioni sindacali.

Erica RIVOLTA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame, pur auspicando una maggiore trasparenza della gestione della società Arcus.

Giuseppe GIANNI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame, pur auspicando una maggiore trasparenza della gestione della società Arcus, chiedendo che, ove confermato, il presidente venga audito dalla Commissione in ordine alla gestione della società.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame, riservandosi poi di valutare tutti insieme il futuro della società Arcus.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, concorda con le richieste dei colleghi di approfondire i profili rilevanti della gestione della società Arcus, al fine di avviarne un'eventuale riforma.

Il sottosegretario Roberto CECCHI rinvia, con riguardo alla proposta di nomina in esame, a quanto contenuto nella relazione del ministro Ornaghi svolta in sede di audizione presso la Commissione cultura nella seduta di ieri.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, indice quindi la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	35
Votanti	20
Astenuti:	15
Maggioranza	11
Hanno votato sì	19

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Barbieri, Bonaiuti, Capitanio Santolini, Carlucci, Carra, Cavallotto, Cirielli in sostituzione di Scalera, Crimi, Frassinetti, Gianni, Giro, Goisis, Lainati, Mazzuca, Meroni in sostituzione di Grimoldi, Palmieri, Rampelli, Rivolta e Zazzera.

Si sono astenuti i deputati: Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Giulietti, Levi, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo e Siragusa.

La seduta termina alle 9.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04811 Peluffo: Sullo smaltimento dei rifiuti tossici provenienti dal sito di bonifica di interesse nazionale di Pioltello-Rodano	29
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	33
5-05777 Agostini: Sulle problematiche relative all'impianto di stoccaggio gas della società Gasplus nel comune di San Benedetto del Tronto (AP)	29
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40
5-00973 Santelli: Perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Pollino	30
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	45
5-05507 Andrea Orlando: Sul superamento della fase di commissariamento del Parco delle Cinque Terre	30
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	47
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta (Esame e rinvio)	30
AVVERTENZA	32

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.05.

5-04811 Peluffo: Sullo smaltimento dei rifiuti tossici provenienti dal sito di bonifica di interesse nazionale di Pioltello-Rodano.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la articolata risposta, di cui, peraltro, si dichiara solo parzialmente soddisfatto. Rileva, infatti, che tale risposta non si presenta esauriente e chiara né sulla questione dell'avvenuto stoccaggio di rifiuti nei comuni di Cornaredo e di Baranzate prima del loro invio all'estero, né sulla questione del declassamento degli stessi rifiuti prima della loro spedizione all'estero.

5-05777 Agostini: Sulle problematiche relative all'impianto di stoccaggio gas della società Gasplus nel comune di San Benedetto del Tronto (AP).

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciano AGOSTINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, principalmente per due ragioni. La prima è che tale risposta non fornisce alcuna spiegazione convincente sulle ragioni, a suo avviso, comunque insussistenti, che possano giustificare la scelta di localizzare l'impianto in questione in un territorio ad alta densità abitativa e, in parte, addirittura, nel sottosuolo di un centro abitato, come S. Benedetto del Tronto, a forte vocazione turistica. La seconda ragione di insoddisfazione è data, invece, dalla conferma che – al di là dei richiami burocratici alla normativa vigente – nella vicenda in questione si è proceduto prescindendo di fatto da un reale ed effettivo coinvolgimento delle popolazioni che vivono sul territorio e degli amministratori locali che le rappresentano.

5-00973 Santelli: Perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Pollino.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, preannunciando ulteriori iniziative dirette a mantenere alta l'attenzione e la vigilanza sulla vicenda in questione.

5-05507 Andrea Orlando: Sul superamento della fase di commissariamento del Parco delle Cinque Terre.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella MARIANI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, prende atto della risposta del sottosegretario Fanelli e della dichiarata volontà di verificare tutte le soluzioni praticabili per addivenire al superamento dell'attuale si-

tuazione di commissariamento del Parco delle Cinque Terre. Formula, inoltre, l'auspicio che anche in questo caso il nuovo Governo, come ha già dimostrato di saper fare in analoghe circostanze, sappia trovare in tempi rapidi, d'intesa con la regione, soluzioni capaci di dare un assetto stabile e autorevole agli organi di vertice di un ente particolarmente importante qual è il Parco nazionale delle Cinque Terre.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

C. 4573 Motta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge, di cui oggi si avvia l'esame, è volta all'emanazione di un unico regolamento in cui far confluire i diversi provvedimenti sull'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, al fine di assicurare l'omogeneità e l'unitarietà della normativa. Si tratta di una problematica non nuova già trattata in questa Commissione come dirà nel prosieguo. Non soffermandosi in questa

sede a ricostruire il quadro normativo nei dettagli, ricorda che la disciplina attuativa è attualmente contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, che reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici in attuazione dell'articolo 27 della legge n. 118 del 1971, e nel decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, che reca le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 13 del 1989. A quest'ultimo riguardo segnala che è stata costituita una Commissione ministeriale al fine di aggiornare le prescrizioni tecniche valide per gli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e che tale Commissione ha concluso i suoi lavori nel 2006 predisponendo uno schema di regolamento e una relazione conclusiva del lavoro svolto in cui si segnalavano le discrasie risultanti dal combinato disposto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel decreto ministeriale n. 236 del 1989. Successivamente, come risulta da atti parlamentari, la Commissione ministeriale è stata ricostituita ed era anche sul punto di ultimare i lavori, ma il testo del regolamento non è mai stato emanato.

Rileva, inoltre, che nella risoluzione Motta n. 7/00266, approvata dalla Commissione Ambiente il 17 marzo 2010 con il parere favorevole del Governo, è stata evidenziata la necessità di promuovere una rivisitazione complessiva del quadro normativo pervenendo all'emanazione del testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche tenendo conto del lavoro a suo tempo svolto dalla Commissione ministeriale. Fa presente, peraltro, che nella relazione conclusiva della Commissione si poneva il problema di adottare una norma di legge primaria che giustificasse l'adozione di un unico regolamento di riordino e che sono state presentate proposte emendative in tal

senso in occasione dell'esame di decreti legge nell'ambito dei quali sono state ritenute inammissibili.

Fatta questa premessa e tornando al contenuto della proposta di legge in titolo, che consta di un unico articolo, rileva che il comma 1 prevede l'emanazione di un unico regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Sullo schema di regolamento dovrà essere altresì acquisito, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Dovrà essere, altresì, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Nel nuovo regolamento dovranno, pertanto, essere coordinate ed aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel citato decreto ministeriale n. 236 del 1989.

Il successivo comma 2 dispone, quindi, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente della Repubblica saranno conseguentemente abrogati il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 ed il decreto ministeriale n. 236 del 1989.

Nel segnalare in conclusione che dalla proposta di legge non derivano effetti per la finanza pubblica, auspica che l'esame in Commissione possa registrare un orientamento condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-06010 Piffari: sui tempi di completamento dell'autostrada Bre.be.mi.

5-06011 Guido Dussin: sulle risorse per l'approvazione definitiva del progetto Pedemontana piemontese, tratto A4.

5-06012 Dionisi: sulle risorse e sulla tempistica di un nuovo progetto per l'autostrada da Cuneo a Tallard e Sisteron.

5-06013 Mariani: sullo stato di avanzamento di un nuovo tracciato autostradale in variante della A14.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.

ALLEGATO 1

5-04811 Peluffo: Sullo smaltimento dei rifiuti tossici provenienti dal sito di bonifica di interesse nazionale di Pioltello-Rodano**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base di quanto richiesto nell'interrogazione n. 5-04811 presentata dall'onorevole Peluffo, si forniscono i seguenti dati per consentire una adeguata risposta all'onorevole interrogante.

A fronte dell'incapacità manifestata – nel mese di aprile 2010 – da parte della proprietà dell'area ex SISAS (TR Estate Due Srl), di assicurare il rispetto di un cronoprogramma di esecuzione dei lavori di bonifica all'interno della predetta area comunicato agli Uffici competenti della Commissione Europea, la Regione Lombardia richiedeva la dichiarazione dello stato di emergenza relativamente alle discariche « A » e « B » dell'area ex SISAS sita nel territorio di Pioltello e Rodano.

In data 16 aprile 2010 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri veniva dichiarato (fino al 30 aprile 2011) lo stato di emergenza ambientale in relazione agli interventi di bonifica da porre in essere nelle discariche « A » e « B » dell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale nei Comuni di Pioltello e Rodano, e con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010 veniva designato, nella persona dell'avvocato Luigi Pelaggi, il Commissario Delegato all'attuazione di ogni necessaria iniziativa finalizzata alla rimozione dei rifiuti dalle predette discariche.

In data 18 e 24 giugno 2010 la società TR Estate Due S.r.l. con proprie comunicazioni manifestava la volontà di retrocedere le aree al soggetto pubblico – individuato, nel predetto Accordo di Programma, nella Regione Lombardia – per motivazioni legate all'interpretazione del-

l'Accordo di Programma in questione, rendendosi disponibile a proseguire le attività di bonifica per 90 giorni.

Il Commissario Delegato è stato, quindi, costretto ad attivare le procedure sostitutive assumendo il ruolo di stazione appaltante, contestualmente disponendo che la Società TR Estate Due S.r.l., realizzasse alcune infrastrutture e continuasse la rimozione dei rifiuti.

Con proprio decreto n. 2 del 19 luglio 2010, a seguito della validazione – da parte del Responsabile Unico del Procedimento – del progetto stralcio per la rimozione dei rifiuti dalle discariche « A » e « B » dell'area ex SISAS, il Commissario Delegato approvava il bando di gara, ad evidenza pubblica, basato sul criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l'esecuzione dei servizi attinenti la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ubicati nelle discariche « A » e « B » sopra richiamate, bando regolarmente pubblicato su GUCE, GURI, BURL, nonché su due testate giornalistiche a livello nazionale e due testate giornalistiche a livello regionale.

In particolare, il bando di gara prevedeva, tra l'altro, la rimozione dei rifiuti dalle discariche « A » e « B », l'individuazione degli impianti italiani e stranieri per lo smaltimento degli stessi, eccezion fatta per alcune opere che, in attesa dello svolgimento della gara, dovevano essere realizzate dalla proprietà (TR Estate Due S.r.l.).

A seguito del pubblico incanto, la ATI Daneco Impianti – Innovambiente Puglia risultava aggiudicataria dei lavori di che

trattasi, giusta i verbali di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva redatti dalla apposita Commissione di gara nominata con decreto commissariale n. 5 del 30 agosto 2010.

Il progetto posto a base di gara prevedeva, per un migliore e celere smaltimento, in conformità al documento depositato in data 9 giugno 2010 presso la Commissione Europea relativo ad una proposta di intervento di bonifica da effettuare nell'area ex SISAS, un trattamento dei rifiuti di tipo essenzialmente fisico, mediante l'utilizzo di macchine quali trituratori e miscelatori al fine di conseguire una omogeneizzazione e strutturazione della matrice nerofumo, con confezionamento in « big bags ».

In data 15 settembre 2010 la società TR Estate Due S.r.l. redigeva in contraddittorio con i rappresentanti della struttura Commissariale apposito verbale di constatazione e consegna della aree oggetto dell'intervento.

Il contratto di appalto con l'ATI veniva stipulato il 16 settembre 2010 e prevedeva l'esecuzione di tutti i servizi in 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del verbale di inizio attività che avveniva in data 18 settembre 2010.

In data 28 ottobre 2010, con propria nota DCPC 007257, il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentava al Commissario Delegato che la Commissione Europea aveva modificato la propria posizione rispetto a quella precedentemente manifestata nella riunione del 9 giugno 2010.

In particolare, il coordinatore della struttura italiana di missione rappresentava come, da contatti intercorsi con i servizi della Commissione europea, il deferimento dello Stato italiano alla Corte di Giustizia avrebbe potuto non avere luogo solo qualora si fosse giunto al completamento dei lavori di rimozione dei rifiuti dalle discariche « A » e « B » entro il 31 gennaio 2011, sottolineando come fosse « di estremo interesse il proseguimento dell'obiettivo del termine anticipato della

bonifica che se raggiunto consentirebbe di scongiurare definitivamente un ingentissimo danno erariale. »

In conseguenza, con propria nota del 12 novembre 2010, il Commissario Delegato invitava il RUP a voler adottare ogni iniziativa utile al fine di corrispondere a quanto segnalato e richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione – Procedure di infrazione comunitarie con la nota prima richiamata; in ossequio a quanto sopra il RUP, in data 16 novembre 2010, chiedeva alla Direzione Lavori di invitare l'impresa esecutrice ad intraprendere ogni azione tale da consentire il rispetto della tempistica ipotizzata nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In pari data, la Direzione Lavori disponeva affinché l'ATI presentasse senza alcun indugio apposito programma dettagliato dei lavori idoneo a soddisfare l'esigenza della Amministrazione di ultimare le prestazioni entro il termine del 31 gennaio 2011.

Ed infatti, in data 17 novembre 2010 l'ATI affidataria presentava apposita proposta di accelerazione dei termini che prevedeva il termine della attività di rimozione dei rifiuti dalle discariche « A » e « B » – eliminando, quindi, la causa a base della procedura di infrazione – entro la data segnalata ed il completamento delle attività di smaltimento finale nelle settimane successive.

La Direzione Lavori ed il RUP, in data 17 novembre 2010, esprimevano il proprio parere favorevole sulla proposta avanzata e conseguentemente, il medesimo giorno, il Commissario Delegato disponeva l'utilizzo del nuovo cronoprogramma predisposto dall'ATI al fine di perseguire l'obiettivo della rimozione dei rifiuti entro il 31 gennaio 2011 e scongiurare il deferimento dello Stato italiano alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

L'ATI Daneco Impianti – Innovambiente Puglia, nella sua qualità di produttore del rifiuto, come contemplato dagli atti di gara e dalla legislazione vigente, nell'ambito delle responsabilità sulla stessa gravante sotto tale veste, in data 30 no-

vembre 2010, sottoponeva alla Direzione Lavori l'intenzione di attribuire ai rifiuti non pericolosi, a valle del trattamento meccanico approvato in data 2 novembre 2010, il Codice CER 191212 (altri rifiuti – compresi materiali misti – prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*). In pari data, la Direzione Lavori, in considerazione della procedura ipotizzata dall'ATI segnalava la richiesta al Commissario Delegato ed al RUP.

Il Commissario Delegato reputava opportuno richiedere, sulla proposta avanzata dall'ATI, apposito parere ai seguenti soggetti: Istituto Superiore di Sanità, Arpa Lombardia, Provincia di Milano ed agli esperti dell'ufficio commissariale, prof. Beretta dell'Università degli studi di Milano e prof. Andreottola dell'Università degli studi di Trento.

L'Istituto Superiore della Sanità, con nota n. prot. 51006/AMPP-IA-12 esprimeva il proprio parere concludendo che « si ritiene, quindi, che il Codice CER 191212 sia più pertinente al caso di specie ».

La Provincia di Milano, Direzione dell'Area Qualità Ambiente ed Energia, con nota 0218476/2010 del 1° dicembre 2010, riteneva idonea l'attribuzione del codice CER 191212 a valle del trattamento proposto.

Gli esperti dell'ufficio commissariale, prof. Beretta dell'Università degli studi di Milano e prof. Andreottola dell'Università degli studi di Trento, con propria nota a firma congiunta del 1° dicembre 2010, esprimevano parere positivo all'attribuzione del Codice CER 191212 a valle del trattamento proposto.

L'ARPA Lombardia, con propria nota n. 168696 del 1° dicembre 2010, prendeva atto dei pareri resi dagli esperti universitari e dall'ISS rappresentando di non avere elementi aggiuntivi da proporre.

Il Commissario Delegato provvedeva, quindi, ad inoltrare alla Direzione Lavori i pareri acquisiti e la Direzione Lavori, con propria nota del 2 dicembre 2010, assentiva alla ipotesi formulata di attribuzione del codice CER 191212, fermo l'obbligo

dell'ATI di attenersi scrupolosamente all'esecuzione « a regola d'arte » del trattamento proposto, e fatti salvi gli obblighi di legge a carico del centro di conferimento dei rifiuti della verifica di congruità, delle caratteristiche qualitative del materiale con l'idoneità del centro di conferimento e smaltimento stesso.

Con decreto n. 1/2011 del 10 gennaio 2011, il Commissario Delegato approvava le perizie di variante 1 e 2 dell'intervento in questione predisposte dalla Direzione Lavori e finalizzate al recepimento di alcune prescrizioni effettuate dall'Arpa Lombardia, al riconoscimento degli oneri conseguenti alla mancata predisposizione da parte della società TR Estate Due S.r.l. di tutte le dotazioni impiantistiche necessarie ed agli oneri conseguenti alla accelerazione dei termini di ultimazione dei servizi oggetto di appalto dovuta alle richieste della Commissione Europea.

Il 1° febbraio 2011 la Direzione Lavori procedeva, in contraddittorio con l'impresa affidataria, a constatare che a tale data le attività di rimozione dei rifiuti dal corpo delle discariche « A » e « B » erano state completate, allegando al verbale un apposito *report* fotografico, ed in pari data i rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e dell'Arpa Lombardia redigevano apposito verbale di constatazione dell'avvenuta rimozione dei rifiuti dal corpo delle discariche « A » e « B ». Analogo verbale di constatazione veniva effettuato dai rappresentanti della struttura Commissariale, prof. Andreottola e prof. Beretta.

Da segnalare che con le modifiche della normativa – decreto legislativo n. 205 del 2010 del 3 dicembre 2010 di recezione della Direttiva 2008/98/CE – con cui è stato introdotto il criterio dell'« ecotossicità », le quantità dei rifiuti pericolosi sono notevolmente aumentate rispetto a quelle preventivate: da 30.000-50.000 ad oltre 100.000 tonnellate.

Il Commissario Delegato rimetteva con propria nota del 3 febbraio 2011 al Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri – per il successivo invio alla Commissione

Europea – una comunicazione con la quale si ribadiva la rimozione di tutti i rifiuti – pericolosi e non pericolosi – dalle discariche « A » e « B » ed il contemporaneo stoccaggio di circa 62.700 tonnellate di rifiuti pericolosi in aree appositamente attrezzate all'interno del sito ed in condizioni di massima sicurezza.

Alla data del 1° febbraio 2011, quindi, tutti i rifiuti venivano rimossi dal corpo delle suddette discariche « A » e « B », eliminandosi ogni possibile ipotesi di contaminazione ambientale della falda sottostante le suddette aree. Più in particolare, circa 138.000 tonnellate di rifiuti (pericolosi e non) erano già state avviate agli impianti di accettazione finali, mentre la quota rimanente veniva allocata presso idonee aree di deposito temporanee, consentite ai sensi dell'ordinanza n. 3487/2010, e presso lo stesso sito.

Dette aree consistevano in:

tre capannoni chiusi esistenti in sito;

tensostruttura realizzata in opera;

5 aree in sito individuate nell'ambito della perizia di variante numero 2 prima richiamata. La scelta di stoccare momentaneamente i rifiuti da smaltire e non inviarli direttamente all'estero, come richiesto dall'onorevole interrogante, era giustificata dalle difficoltà riscontrate dall'ATI affidataria nel rilascio delle apposite autorizzazioni transfrontaliere, condizione indispensabile per procedere allo smaltimento all'estero di rifiuti di qualsiasi tipologia, ovvero nella capacità di accettazione fisica e temporale da parte degli impianti di smaltimento finale. Inoltre, l'ATI aggiudicataria richiedeva alla struttura del Commissario la possibilità di depositare una minima parte residuale dei rifiuti (18.000 tonnellate) in alcuni impianti già in possesso di adeguata autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per operare il deposito preliminare (D15) di cui all'Allegato B al decreto legislativo n. 152 del 2006.

In relazione a quanto sopra, sulla scorta delle dichiarazioni di idoneità al

deposito temporaneo dei rifiuti confezionati in *big bags* nei suddetti impianti, rilasciate dai relativi responsabili, venivano emessi i decreti di autorizzazione di seguito riportati, al cui interno si esplicitavano le deroghe – e la relativa portata temporale – consentite dall'ordinanza commissariale n. 3874 del 30 aprile 2010, ed in particolare dall'articolo 2, commi 1 e 2, in base ai quali il Commissario può adottare ogni iniziativa volta ad evitare soluzioni di continuità nello smaltimento dei rifiuti ed è, altresì, autorizzato a realizzare siti di stoccaggio temporaneo di rifiuti.

Più in particolare, così come evidenziato in seguito, gli impianti per cui sono state concesse deroghe erano già dotati di autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lombardia per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e le uniche due deroghe concesse riguardano esclusivamente un incremento dei volumi depositati temporaneamente e, solo per un impianto, la possibilità di stoccare il rifiuto contrassegnato dal codice CER 191301*.

Con il Decreto 3/2011 del 16 febbraio 2011, relativo all'impianto della società Solter S.r.l. (già autorizzato con decreto 12680 del 26 ottobre 2007 della Regione Lombardia per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi), veniva concessa una deroga al quantitativo massimo di rifiuti depositabili temporaneamente in « big bags » sino a 9000 metri cubi ed alla possibilità di accettare rifiuti contrassegnati dal codice CER 191301*.

Con il Decreto 4/2011 del 18 febbraio 2011, relativo all'impianto della società Gamma Recupero S.r.l. (già autorizzato con decreto 396/2006 del 28 settembre 2006 della Regione Lombardia per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi), veniva concessa una deroga al quantitativo massimo di rifiuti depositabili temporaneamente in « big bags » sino a 9.000 tonnellate.

Con il Decreto 5/2011 del 4 marzo 2011, relativo all'impianto della società Ecoltecnica Italiana Spa (già autorizzato con decreto 11024 del 2 ottobre 2007 della Regione Lombardia per la gestione di

rifiuti pericolosi e non pericolosi), veniva concessa una deroga al quantitativo massimo di rifiuti depositabili temporaneamente in *big bags* sino a 5.000 metri cubi.

Nel frattempo, ad ogni modo, gli impianti di cui in precedenza avevano avanzato istanza alla Regione Lombardia per una proroga del limite temporale fissato nei decreti su richiamati e la Regione Lombardia con proprie note del 15 marzo 2011, aveva evidenziato che, nelle more del completamento dell'*iter* autorizzativo, non vi era alcuna controindicazione ad un intervento del Commissario teso a prorogare temporaneamente lo stoccaggio dei rifiuti presso i suddetti impianti.

Contestualmente, l'Arpa Lombardia con propria nota n. 37929 del 18 marzo 2011, non rilevava condizioni ostative al prolungamento dello stoccaggio provvisorio presso i suddetti impianti.

Sulla scorta di quanto sopra, il Commissario Delegato, sulla base delle specifiche richieste avanzate dalla ATI affidataria, adottava decreti di proroga del limite temporale del deposito presso gli impianti richiamati sino ai seguenti termini:

Impianto Ecoltecnica Italiana 30 aprile 2011;

Impianto Gamma Recuperi 16 maggio 2011;

Impianto Solter 21 maggio 2011.

Tutte le attività contemplate dal contratto in essere tra le parti e relative alla rimozione dei rifiuti dal corpo delle discariche « A » e « B », nonché al loro allontanamento definitivo dall'area ex SISAS (ad esclusione di alcuni interventi minimali di cui in seguito) avevano termine il giorno 27 marzo 2011, come risulta dall'apposito verbale di constatazione, redatto dall'ATI in contraddittorio con la Direzione Lavori e dal verbale della Commissione di Collaudo redatto in pari data.

Gli interventi minimali di cui in precedenza si è detto, consistevano nella rimozione di una modestissima quantità dei

rifiuti ubicati in aderenza ad un metanodotto ubicato all'interno del corpo della discarica « A » ed in corrispondenza del confine dell'area ex Sisas con la linea ferroviaria ad alta velocità. Per entrambe dette aree venivano individuate dalle aziende interessate (Snam Rete Gas e Rete Ferroviaria Italiana), alcune prescrizioni tecniche finalizzate alla realizzazione dei lavori stessi, in condizioni di massima sicurezza, per le maestranze addette e per gli esercenti i relativi impianti.

L'ATI avanzava, quindi, istanza di proroga contrattuale di 55 giorni solo e limitatamente ai suddetti interventi che, a seguito di apposito parere favorevole della Direzione Lavori con propria nota del 16 marzo 2011, veniva rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento in data 16 marzo 2011.

Come da comunicazioni inviate dal Commissario Delegato al Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel mese di maggio 2011 è stato completato il trasferimento dei rifiuti dagli impianti di stoccaggio autorizzati in deroga dal Commissario Delegato a quelli di smaltimento finale.

Sempre nel mese di maggio 2011, su richiesta del Commissario Delegato, l'ATI affidataria rimetteva apposita nota di sintesi degli impianti di smaltimento utilizzati, delle ditte di trasporto dei rifiuti impiegate ed dei relativi quantitativi trasportati, per la pubblicazione sui siti INTERNET istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e dei Comuni di Pioltello e Rodano.

Per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi nella discarica « BEFESA » di Nerva (Spagna), si informa che l'autorità competente dello Stato di destinazione dei rifiuti (Spagna) ha rilasciato la certificazione del corretto smaltimento dei rifiuti inviati a seguito della Notifica transfrontaliera n. IT 013587 (rifiuti non pericolosi) e della Notifica transfrontaliera n. IT 013588 (rifiuti

pericolosi) e che, di conseguenza, la Regione Lombardia – a seguito del controllo documentale effettuato congiuntamente al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri – ha disposto la liberazione della polizza fideiussoria stipulata dalla ATI Daneco Impianti – Innovambiente Puglia a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Per quanto concerne il secondo quesito dell'onorevole interrogante, l'appalto assegnato all'ATI Daneco Impianti – Innovambiente Puglia è conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, come si può evincere dalla documentazione depositata presso l'Ufficio Commissariale all'atto sia della prequalifica che della gara d'appalto, svoltesi entrambe nel mese di agosto 2010.

In relazione, invece, alle attività di deposito temporaneo svolte dalle Società Ecoltecnica Italiana e Gamma Recuperi – richiamate dall'onorevole interrogante – il Commissario Delegato si è avvalso, come già riportato precedentemente, dei poteri commissariali consentiti dall'Ordinanza Commissariale n. 3874 del 30 aprile 2010, ed in particolare dall'articolo 2, commi 1 e 2, in base ai quali il Commissario può adottare ogni iniziativa volta ad evitare soluzioni di continuità nello smaltimento dei rifiuti ed è, altresì, autorizzato a realizzare siti di stoccaggio temporaneo di rifiuti.

Per ciò che concerne il successivo quesito posto dall'onorevole interrogante, relativo al possibile declassamento dei rifiuti inviati in Spagna, non risulta che tale operazione sia stata messa in atto dall'ATI affidataria.

A riguardo, infine, degli ultimi quesiti sollevati nell'interrogazione in questione, ad oggi, non risultano a questa Amministrazione pericoli di salute per la cittadinanza residente nei Comuni dove è avvenuto lo stoccaggio dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che tutti gli impianti dove sono stati stoccati i rifiuti erano in possesso delle relative autorizza-

zioni allo stoccaggio delle tipologie di rifiuti conferite.

L'ultimazione dei lavori affidati all'ATI Daneco Impianti Srl – Innovambiente Puglia Srl, è stata certificata dalla Direzione Lavori con proprio verbale di constatazione del 28 luglio 2011.

Per ciò che concerne l'appalto affidato all'ATI Daneco Impianti – Innovambiente Puglia, si riassume di seguito la situazione relativa alla tipologia e quantità dei rifiuti smaltiti, nonché ai siti di smaltimento utilizzati.

Tipologie:

17 05 03*: terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;

19 13 01*: rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose;

17 05 04: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;

19 12 12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;

19 13 02: rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01;

Quantità:

17 05 03*: 1.909 tonnellate;

19 13 01*: 104.792 tonnellate;

17 05 04: 30.113 tonnellate;

19 12 12: 87.789 tonnellate;

19 13 02: 84.915 tonnellate;

Siti di smaltimento

NOMINATIVO IMPIANTO		LUOGO
1	ASIU	Piombino (LI)
2	BEFESA	Nerva - Spagna
3	CAVA CALCINATO	Calcinato (BS)
4	CONSORZIO CEREAL	Cerea (VR)
5	ECODECO	Cavaglià (BI)
6	ECO-ENERGY	Noventa di Piave (VE)
7	ECOLEVANTE	Grottaglie (TA)
8	ECOLTECNICA ITALIANA	Milano
9	ECOMAR ITALIA	Rosignano M.mo (LI)
10	ENKI	Alice Castello (VC)
11	FURIA	Caorso (PC)
12	GAMMA RECUPERI	Cornaredo (MI)
13	GEONOVA	Istrana (TV)
14	GEONOVA	Loria (TV)
15	GESTECO	Cividale del Friuli (UD)
16	HERAMBIENTE	Ravenna
17	INERTECO	Zevio (VR)
18	LA.FU.MET	Villastellone (TO)
19	LINEA AMBIENTE	Rovato (BS)
20	P-D INDUSTRIES	Puschwitz - Germania
21	PBR	Maclodio (BS)
22	PISTOIAMBIENTE	Serravalle Pistoiese (PT)
23	PLAMBECK	Bohlen - Germania
24	PRO-IN	Sommacampagna (VR)
25	SITA ITALIA	Peschiera Borromeo (MI)
26	SMC	Chivasso (TO)
27	SOLTER	Saronno (VA)
28	SOTRIS	Ravenna
29	SYSTEMA AMBIENTE	Inzago (MI)
30	SYSTEMA AMBIENTE	Montichiari (BS)
31	VALLESABBIA SERVIZI	Agnosine (BS)
32	VITER	Saronno (VA)
33	WASTE ITALIA	Mariano Comense (CO)
34	XELA	Cortaccia (BZ)

ALLEGATO 2

5-05777 Agostini: Sulle problematiche relative all'impianto di stoccaggio gas della società Gasplus nel comune di San Benedetto del Tronto (AP)**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione promossa dall'onorevole Agostini, riguardante le problematiche relative allo stoccaggio di gas naturale nell'impianto di San Benedetto del Tronto, si rappresenta quanto segue.

Il sito di stoccaggio di gas naturale di San Benedetto del Tronto è stato selezionato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto legislativo n. 164/2000, in base ai criteri indicati del decreto ministeriale 27 marzo 2001, ovvero per:

1. la presenza di una trappola con una roccia di copertura con caratteristiche tali da garantire la tenuta idraulica verso formazioni soprastanti;

2. l'elevata percentuale delle riserve prodotte, rispetto alle riserve originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute;

3. l'efficienza allo stoccaggio superiore al 30 per cento, definita come rapporto tra il *working gas* e la somma del *working gas* e del *cushion gas*, sia in termini di reali prestazioni erogative sia di economicità;

4. la porosità e la permeabilità.

Il sito, valutata la sussistenza delle caratteristiche predette, è stato, nel mese di settembre 2006, inserito nell'elenco dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione convertibili in siti di stoccaggio, di cui al Comunicato del Ministero dello sviluppo economico del 26 settembre 2006 (Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia – BUIG anno L n. 10). La

capacità di stoccaggio del giacimento è di 522 milioni di metri cubi di gas, comparabile con le capacità degli altri siti di stoccaggio già realizzati ed in corso di realizzazione o di autorizzazione in Italia.

La Società Gasplus ha presentato istanza per la concessione in data 27 settembre 2007 in concorrenza con altre tre Società, alle quali è stata preferita e selezionata, in *joint venture* con *Gas de France*, anche in seguito al parere espresso dalla Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) del 19 giugno 2008 e dagli Uffici territoriali dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse del Ministero dello sviluppo economico. È stato, quindi, avviato il procedimento amministrativo, i cui termini sono al momento sospesi, in attesa della valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale è stata presentata dalla Società Gas Plus S.r.l. al Ministero dell'ambiente il 29 luglio 2010 e, a seguito di opportuna verifica della correttezza amministrativa della documentazione presentata, la Direzione competente, in data 8 settembre 2010, ha dato comunicazione alla Società e a tutte le Amministrazioni e Enti coinvolti nella procedura di VIA, della procedibilità dell'istanza.

Nel contempo, ha trasmesso la documentazione tecnica, per l'avvio dell'istruttoria, alla Commissione VIA e VAS, massimo organo di consulenza tecnica in materia di VIA che si avvale, normalmente, per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica,

del supporto dell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

La predetta Commissione, avviata l'istruttoria tecnica ha ritenuto necessario, il 31 gennaio 2011, richiedere della documentazione integrativa afferente, in particolare, agli aspetti relativi: alla sicurezza dell'impianto, alla progettazione dello stesso, alla geologia del sito, al rumore, alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli impatti sulle risorse idriche e sulle aree protette. È stato altresì richiesto di predisporre un dettagliato piano di monitoraggio e di controllo ambientale. A tale richiesta la società ha ottemperato il 4 agosto 2011.

In caso di esito positivo della VIA, la concessione verrà rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione Marche, una volta acquisiti gli ulteriori e eventuali atti autorizzativi necessari, nell'ambito del procedimento unico di cui alla legge n. 241 del 1990.

Ciò premesso, in ordine ai quesiti specifici indicati nell'interrogazione, per quanto riguarda le informazioni di carattere tecnico circa la sicurezza della salute dei cittadini, l'inquinamento acustico e l'inquinamento della falda acquifera, si ricorda che l'attività di stoccaggio di gas naturale è svolta in Italia dal 1964, ma risale a livello mondiale agli inizi del secolo scorso (Canada, 1915). Il rispetto dei più alti standard in termini di salute e sicurezza rappresenta una delle principali prerogative sin dalle primissime fasi di ideazione e realizzazione di un progetto di stoccaggio. L'esperienza di questi lunghi anni ha dimostrato che non sono stati segnalati incidenti rilevanti legati all'attività di stoccaggio di gas naturale in sottoterraneo. L'applicazione coordinata delle normative di sicurezza mineraria (di competenza dei tecnici del Ministero dello sviluppo economico) e della normativa « Seveso », relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (di competenza dei Comitati Tecnici Regionali (CTR) presie-

duti dai comandanti regionali dei Vigili del Fuoco), garantiscono alti livelli di sicurezza per i lavoratori e la popolazione. In particolare, l'esame del progetto da parte dei CTR, finalizzato alla identificazione e quantificazione del rischio, permette la definizione e l'applicazione di programmi di prevenzione e protezione della popolazione specifici per ogni impianto. In relazione, poi, all'eventuale « inquinamento acustico », ne viene garantita la mitigazione mediante l'adozione di una serie di accorgimenti (barriere fonoassorbenti, cabinati in cui sono posizionati i turbocompressori, valvole silenziate), tali da garantire, in ogni condizione di esercizio, il rispetto dei limiti fissati dalle norme. Inoltre, non ci sono interazioni tra gli impianti della centrale di stoccaggio e l'ambiente idrico e il terreno in quanto gli impianti sono realizzati in modo da garantire che tutti i residui liquidi vengano raccolti e adeguatamente smaltiti e eventuali versamenti non possano raggiungere il terreno perché tutte le apparecchiature sono posizionate in bacini di contenimento impermeabili atti a raccogliere eventuali fuoriuscite.

Riguardo la sicurezza ambientale nella fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto, si specifica che le attività minerarie, per le loro peculiarità e per essere legate sia come ubicazione sia come impiantistica alle caratteristiche del giacimento, sono oggetto a livello europeo di una disciplina di sicurezza di tipo specifico, anche nei confronti dell'ambiente esterno. La direttiva europea 92/91/CEE è stata recepita nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 624 del 1996, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, tra cui sono comprese anche le attività di stoccaggio di gas naturale in sottoterraneo. Del controllo su tali attività è responsabile il Ministero dello sviluppo economico e, in particolare la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'Energia, tramite i suoi Uffici territoriali (per « San Benedetto Stoccaggio » è responsabile la Sezione UNMIG di Roma).

Le disposizioni attuate con il decreto legislativo n. 624 del 1996, in materia di misure di prevenzione e protezione antincendio, per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni, nonché per le garanzie di continuità di esercizio, attribuiscono specifiche competenze ai citati Uffici territoriali, unitamente, per gli aspetti antincendio ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, che sono chiamati a svolgere le valutazioni di competenza sia nella fase progettuale degli impianti che in quelle di verifica e di collaudo, preliminari al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. In particolare, gli Uffici territoriali del Ministero dello sviluppo economico autorizzano e seguono tutte le attività svolte nell'ambito di una concessione di stoccaggio. Prima della costruzione degli impianti vengono autorizzate e controllate: la perforazione dei pozzi dedicati allo stoccaggio e al monitoraggio; la costruzione degli impianti di compressione e trattamento del gas. Per ciascuna di queste attività il titolare è obbligato a presentare i progetti esecutivi di dettaglio all'Ufficio territoriale competente per territorio che li approva ed autorizza.

In relazione ai criteri che hanno portato all'individuazione del sito di San Benedetto del Tronto, in attuazione dell'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000 («[...] I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per un giacimento la possibilità di cui sopra, valutate altresì le necessità di incrementare le capacità di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della

geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio.[...]»), il sito di San Benedetto è stato ritenuto, su valutazione del Ministero dello sviluppo economico, anche in base al parere tecnico della CIRM, giacimento idoneo per lo svolgimento dell'attività di stoccaggio di gas naturale. La selezione dei giacimenti avviene mediante un esame complesso. Tutti i siti di stoccaggio attivi in Italia sono di questo tipo grazie alle caratteristiche geologiche del nostro Paese, ossia all'esistenza di strutture naturali in cui il gas era intrappolato e che, una volta terminata la fase di produzione e sulla base dei dati raccolti, vengono convertite in stoccaggio adeguando il sistema di pozzi esistenti e realizzando gli idonei impianti di superficie. Nel selezionare i siti da adibire a stoccaggio sono fondamentali le caratteristiche già note del giacimento che deve garantire un sicuro ed efficiente immagazzinamento e prelievo del gas. Viene inoltre valutato il contributo che lo stoccaggio può offrire per soddisfare i consumi di gas del territorio, attuali e previsti. Altro aspetto importante è il corretto bilanciamento della rete di trasporto nazionale che deve garantire la disponibilità del gas su tutto il territorio nazionale anche in caso di improvvise interruzioni dai punti di importazione del nord e sud Italia. Una volta selezionato il sito dal punto di vista tecnico, ne viene valutata la compatibilità ambientale e la sicurezza degli impianti, con particolare riferimento alla presenza di abitazioni o di luoghi frequentati dalla popolazione. Le valutazioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli impianti vedono la partecipazione attiva della popolazione interessata.

Relativamente alla pubblicità degli studi effettuati al fine di rendere più trasparente il percorso autorizzativo, in modo tale da tranquillizzare la cittadinanza interessata informandola correttamente, nonché all'intenzione di incaricare un soggetto tecnico terzo (università o altro centro pubblico di ricerca per un

ulteriore approfondimento sul progetto presentato si ricorda che tutti gli atti procedurali nonché i progetti di stoccaggio, salvo i dati coperti dal segreto industriale, sono pubblici. Sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la VIA e presso gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico e gli uffici regionali e comunali interessati, possono essere consultati i documenti corredati da studi sull'impatto degli impianti di stoccaggio. Inoltre, le amministrazioni ministeriali si rendono sempre disponibili e promotrici di incontri con la cittadinanza volti a illustrare le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e ogni aspetto connesso.

Sul coinvolgimento dell'amministrazione comunale, si rappresenta che, per quanto concerne la procedura di VIA è stata data comunicazione di tutti gli atti amministrativi in essere sia al Comune di San Benedetto del Tronto, sia al Comune di Montepandone, nonché alla Provincia di Ascoli Piceno e alla Regione Marche, richiedendo anche di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., mentre al fine di fornire chiarimenti sulle attività di stoccaggio di gas naturale, il 23 dicembre 2011, il responsabile del procedimento del Ministero dello sviluppo economico ha preso parte a un incontro pubblico con la Commissione del Comune di San Benedetto del Tronto che si occupa, su incarico del Sindaco, del progetto di stoccaggio.

Sempre sul coinvolgimento delle amministrazioni comunali, il Ministero dello sviluppo economico, ha rappresentato che, oltre a essere disponibile a un confronto continuo con le amministrazioni interessate dal procedimento, deve acquisire — eventualmente in seno alla conferenza di servizi preliminare o decisoria, quest'ultima convocata in seguito a giudizio positivo di compatibilità ambientale —, tutti gli atti autorizzatori di competenza comunale.

Con riguardo ai numerosi dubbi e incertezze sulle caratteristiche tecniche, sia nella realizzazione dell'impianto che nel-

l'individuazione del sito, tali da costituire motivo di forte preoccupazione nella popolazione e nell'amministrazione comunale e di conseguenza all'interruzione dell'*iter* procedimentale e all'individuazione di siti alternativi, si segnala che una volta selezionato il sito dal punto di vista tecnico, ne viene valutata la compatibilità ambientale e la sicurezza degli impianti, anche nel rispetto della stringente normativa « Seveso », con particolare riferimento alla presenza di abitazioni o di luoghi frequentati dalla popolazione. Le valutazioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli impianti vedono la partecipazione attiva della popolazione interessata. Inoltre, una volta entrato in esercizio l'impianto è sottoposto ai controlli degli Uffici territoriali UNMIG, per la verifica: dell'applicazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; degli impianti elettrici (protezione contro i contatti accidentali; della protezione contro le scariche atmosferiche; della taratura degli interruttori di protezione e di ogni altro dispositivo di sicurezza; degli apparecchi elettrici in luoghi pericolosi); degli apparecchi a pressione (Integrità, funzionalità valvole di sicurezza); degli apparecchi di sollevamento; dei dispositivi e procedure di messa in sicurezza degli impianti e dei lavoratori.

In relazione, poi, all'investimento di eventuali utili derivanti dall'attività dell'impianto e sull'entità di questi ultimi si ricorda che la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) prevede l'obbligo a corrispondere un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, stabilendo che i concessionari di stoccaggio debbano versare ogni anno alle Regioni nelle quali hanno sede gli impianti, l'importo pari all'un per cento del valore della capacità complessiva di stoccaggio autorizzata. L'importo complessivo da assegnare e la percentuale per le singole Regioni sede di impianto è determinato con cadenza annuale dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). La ripartizione degli importi viene fissata per il 60 per cento al Comune ospitante gli

impianti e per il 40 per cento ai Comuni confinanti. Esiste, inoltre, un'ulteriore forma di compensazione: gli Enti locali si possono avvalere del diritto, previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 239 del 2004, di « stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di com-

pensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ». La natura e l'entità delle compensazioni non viene stabilita per legge ma viene concordata direttamente dagli Enti locali e dalle società proponenti.

ALLEGATO 3

**5-00973 Santelli: Perimetrazione definitiva
del Parco nazionale del Pollino****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00973 presentata dall'onorevole Santelli, riguardante la perimetrazione del Parco Nazionale del Pollino, si rappresenta quanto segue.

Come ricordato dall'interrogante, la proposta di ripermetrazione avanzata dall'Ente Parco e fatta propria dal Ministero dell'ambiente ha trovato, nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 19 dicembre 2005, l'opposizione di alcuni Comuni e, pertanto, la Segreteria della Conferenza Unificata ha richiesto un supplemento di istruttoria.

Dopo la riconferma da parte dell'Ente Parco, con specifica delibera del Consiglio Direttivo, della richiesta di ripermetrazione presentata, il Ministero dell'ambiente ha avviato un'istruttoria di verifica concernente tutte le aree interessate, sia quelle oggetto di contrasto tra Comuni e Ente Parco (Papasidero, Mormanno e Orsomarso) per il mancato recepimento delle richieste di esclusione, sia quelle oggetto di accordo (sia in esclusione che in inclusione) per le quali le richieste degli Enti locali sono state recepite dall'Ente Parco.

I primi sopralluoghi tecnici svolti dal 20 al 22 novembre 2006, che hanno riguardato i territori da escludere nei Comuni di Papasidero, Mormanno, Orsomarso, Verbicaro, Grisolia, S. Giorgio Lucano, Noepoli, Cersosimo, Chiaromonte e Castronuovo, hanno evidenziato come le esclusioni accordate dall'Ente parco interessino aree di pregio ambientale o, comunque, siano funzionali alla efficace tutela del patrimonio floristico e faunistico del parco. Ancora meno sostenibili sono apparse le più ampie esclusioni richieste

congiuntamente dai comuni di Papasidero, Mormanno e Orsomarso e non accordate dall'Ente parco, motivate da necessità economiche e occupazionali (continuazione di attività di cava, realizzazione di un'area Piano per gli Insediamenti Produttivi e di una discarica per Mormanno; realizzazione di impianti eolici per Papasidero e Orsomarso).

A causa del successivo commissariamento dell'Ente, i sopralluoghi nei territori interessati non sono proseguiti ma, ad avvenuta nomina dei nuovi Organi, in un incontro tenutosi il 27 marzo 2008 con i rappresentanti dell'Ente e della Comunità del Parco a questi sono state comunicate le criticità nate in sede di sopralluogo e sono stati invitati a verificare l'attualità delle scelte fatte a suo tempo e a far conoscere gli orientamenti dei nuovi Organi di gestione. Si è evidenziato, inoltre, che alcuni degli obiettivi sottesi alle esclusioni richieste potevano essere meglio perseguiti attraverso la gestione del territorio, con l'approvazione del Piano del Parco e con l'istituzione delle aree contigue.

I partecipanti all'incontro, nel far presente che era pronta una stesura definitiva del Piano che teneva conto delle aree interessate ad interventi ed impianti e che prevedeva specifiche sottozone per consentirne la realizzazione, hanno assicurato l'attivazione di una verifica informale sull'attualità delle richieste e sulla possibilità di rivederle al fine di renderle più compatibili con le esigenze di tutela.

Successivamente, invece, senza aver ricevuto ulteriori notizie, l'Ente Parco, con delibera del Consiglio Direttivo n. 23 del 9 aprile 2009, preso atto che la Comunità

del Parco con la delibera n. 5 del 23 marzo 2009 aveva proposto una nuova perimetrazione derivante da istanze di Enti locali, l'ha trasmessa al Ministero per le azioni di competenza, riservandosi ordine ad eventuale istruttoria nelle successive fasi, sia in sede di tavolo tecnico che di intesa con le Regioni ».

Al riguardo deve evidenziarsi che:

la nuova proposta non risolve le questioni sollevate circa la compatibilità delle esclusioni con le finalità del Parco e, anzi, ne prevede ulteriori per circa 20.000 ettari complessivi (rispetto ai circa 10.000 della precedente proposta);

il procedimento per la ripermetrazione di competenza del Ministero dell'ambiente viene avviato solo a seguito dell'inoltro della delibera con cui, a seguito dell'istruttoria svolta, l'Ente si pronuncia sulle proposte di esclusione e/o inclusione avanzate. Pertanto, l'iter deli-

berato dall'Ente Parco che si riserva l'istruttoria, tra l'altro « eventuale », ad una fase successiva non può essere condiviso.

Di quanto evidenziato l'Ente Parco è stato informato con nota del 20 gennaio 2010, con l'invito a far conoscere le proprie formali valutazioni tecniche in ordine alle richieste presentate, ma nulla è più pervenuto al riguardo.

Tale è, quindi, lo stato all'attualità del procedimento di ripermetrazione del Parco, che potrà essere proseguito ad avvenuta acquisizione dei dovuti atti dell'Ente Parco, tenendo in conto quanto sopra illustrato circa la già comunicata insostenibilità ambientale delle esclusioni proposte e la possibilità che le necessità di sviluppo socio-economico dell'area siano assicurate attraverso opportune e specifiche previsioni contenute nel Piano del Parco.

ALLEGATO 4

5-05507 Andrea Orlando: Sul superamento della fase di commissariamento del Parco delle Cinque Terre**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione n. 5-05507, presentata dall'onorevole ORLANDO e altri, volta a conoscere se si stiano attivando le procedure necessarie alla ricostituzione degli organi ed alla nomina del presidente per il Parco Nazionale delle Cinque Terre, si rappresenta quanto segue.

La situazione pregressa vedeva le dimissioni presentate dal Commissario Straordinario *pro-tempore* a seguito delle quali si era provveduto a nominare nuovo Commissario Straordinario, nella persona del dott. Vincenzo Santoro, con decreto del 10 novembre 2011.

Contestualmente, tale nomina era stata trasmessa alla Regione Liguria con nota del 10 novembre 2011, chiedendo, nel contempo, l'intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in ordine alla nomina del predetto Commissario Straordinario quale Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Attualmente, il Ministro Clini è impegnato a vagliare tutte le strade percorribili e le soluzioni attuabili per addivenire ad una definizione equilibrata degli assetti del Parco in argomento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, dottor Mario Ciaccia, sull'attuale situazione dell'autotrasporto (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	48
AVVERTENZA	48

AUDIZIONI

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Ciaccia.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, dottor Mario Ciaccia, sull'attuale situazione dell'autotrasporto.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il viceministro Mario CIACCIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Silvia VELO (PD).

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Sandro BIASOTTI (PdL), Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il viceministro per l'esauriente relazione svolta, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). COM(2011)650 definitivo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno

49

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 2 febbraio 2012.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio 50

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 2 febbraio 2012.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 51

INTERROGAZIONI:

5-05847 Murer: Interventi di rimozione delle protesi mammarie P.I.P. (Poly Implants prothèses).
 5-05860 Pedoto: Tutela della salute delle donne sottoposte ad impianto di protesi mammarie P.I.P.
 5-05960 Zazzera: Divieto di commercializzazione delle protesi mammarie P.I.P.
 5-05977 Farina Coscioni: Iniziative concernenti il fenomeno delle protesi mammarie P.I.P. in Italia 55
 ALLEGATO (*Testo della risposta*) 57
 ERRATA CORRIGE 56

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO. — Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

C. 4909 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo CICCIOLO (PdL), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4909 del Governo, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri ».

Al riguardo segnala, in primo luogo, l'articolo 3-ter del decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), *ex manicomio giudiziari*, sono istituti nei quali si esegue una misura di sicurezza detentiva. A seguito della legge n. 180 del 1978, che ha determinato il venir meno

della possibilità di presa in carico dei delinquenti affetti da patologie mentali da parte degli ospedali psichiatrici civili, gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati rivitalizzati: accade dunque che oggi gli OPG siano le sole istituzioni contenitive esistenti e finiscano così per raccogliere tutti i malati di mente che presentano una qualche pericolosità sociale. L'articolo 111 del Regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, dispone che alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia sia « preposto personale del ruolo tecnico-sanitario » e che gli operatori professionali e volontari che vi operano siano « selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati ». L'articolo 113, poi, precisa che « l'amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici ». Questa filosofia di intervento avrebbe richiesto un notevole adeguamento delle strutture esistenti, che di fatto non si è avuto; i limiti architettonici delle strutture sono stati aggravati da una cronica carenza di personale in possesso delle conoscenze mediche richieste dal legislatore: a tutt'oggi, infatti, il numero di sanitari è ancora di gran lunga inferiore a quello degli agenti di polizia penitenziaria.

Attualmente in Italia sono in funzione sei ospedali psichiatrici giudiziari: Castiglione delle Stiviere (MN), Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino (FI), Aversa (CE), Napoli-S. Efremo, Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Al 31 dicembre 2011 gli internati erano 1.387.

Entrando nel merito della disposizione in esame, precisa che il comma 1 prevede che entro il 1° febbraio 2013 deve essere completato il processo di superamento

degli OPG, già previsto nell'ambito del passaggio delle competenze in materia di sanità penitenziaria al Sistema sanitario nazionale e, dunque, alle regioni. Infatti, la legge delega n. 419 del 1988 aveva previsto il graduale passaggio della medicina penitenziaria alla sanità pubblica. In attuazione di tale delega, il decreto legislativo n. 230 del 1999 inseriva la sanità penitenziaria nel Sistema sanitario nazionale, definendo gli ambiti di intervento degli enti interessati: regioni, Ministero della salute e Ministero della giustizia.

Tuttavia, ci sono voluti dieci anni prima di confermare, con la legge finanziaria 2008 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, il definitivo passaggio della sanità penitenziaria alla sanità regionale. In particolare, l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, ha previsto che le regioni disciplinino gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida previste dallo stesso decreto. Dette Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia (per la cui attuazione è disposta l'istituzione di un apposito Comitato paritetico interistituzionale) stabiliscono che il passaggio di competenza delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organizzativo in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza. Partendo dalla considerazione che l'ambito territoriale costituisce la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali si afferma come il principio di territorialità costituisca il fondamento che motiva il decentramento degli OPG e rende possibile la differenziazione nella esecuzione della misura di sicurezza.

Le linee di indirizzo prevedono che, dopo il passaggio di competenze alle regioni, si avvii un programma di azione basato su più fasi: assunzione della responsabilità della gestione sanitaria degli

OPG da parte delle regioni in cui gli stessi hanno sede; a distanza di un anno dall'avvio della prima fase, si prevede la territorializzazione ovvero una prima distribuzione degli internati in modo che ogni OPG « si configuri come la sede per ricoveri di internati dalle regioni limitrofe o comunque viciniori » allo scopo di avviare rapporti collaborativi preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli internati alle realtà geografiche di provenienza; a distanza di altri due anni, si prevede il completamento della territorializzazione, stabilendo che ad ogni regione italiana sia restituita la quota di internati in OPG di provenienza dal proprio territorio; parallelamente, le regioni prenderanno in carico i programmi terapeutici da attuarsi nelle strutture anche in vista della dimissione e reinserimento sociale. A tal fine, tra le possibili soluzioni – oltre a OPG con livelli diversificati di vigilanza – sono indicate specifiche strutture di accoglienza o affidò ai servizi psichiatrici e sociali territoriali, sempre e comunque sotto la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute mentale della ASL dove la struttura o il servizio è ubicato. Tramite specifico accordo in sede di Conferenza permanente fra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, vengono definite la tipologia assistenziale e le forme della sicurezza, gli *standard* di organizzazione e i rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte. Il processo di trasferimento delle funzioni è costantemente seguito dalla Conferenza unificata nel cui ambito è stato creato, già nel luglio 2008, un Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nei confronti dei detenuti. Agli accordi maturati in sede di Conferenza, tra cui l'ultimo del 13 ottobre 2011, fa riferimento ora il comma 1 della disposizione in esame.

I commi 2 e 3 del decreto-legge prevedono che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della Giustizia e d'intesa con la Conferenza unificata, adotti un decreto di natura non regolamentare

per individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli OPG. In particolare, il decreto dovrà porre attenzione ai profili della sicurezza e vigilanza interna ed esterna delle strutture, confermando l'esclusiva gestione sanitaria delle strutture stesse e la loro destinazione ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale.

Osserva, poi, che il comma 4, a completamento del processo di superamento degli OPG, stabilisce che, a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali. A tal fine, il comma 9 autorizza il Governo ad esercitare poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, laddove le Regioni e le Province autonome non abbiano provveduto all'attuazione del comma 1 e, dunque, non sia stato completato il percorso per il superamento degli OPG. Lo stesso comma 4 specifica che, alla data del 31 marzo 2013, le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico ai Dipartimenti di salute mentale territoriali, senza indugio. Tale affermazione – che a prima vista potrebbe sembrare superflua, perché è di tutta evidenza che in assenza di pericolosità sociale viene meno il presupposto della misura di sicurezza – in realtà tiene conto di una lunga prassi, che vede i magistrati di sorveglianza confermare la misura del ricovero in OPG, anche in assenza dei presupposti, semplicemente perché per molti internati con disturbi mentali mancano una famiglia che accolga o comunque idonee strutture residenziali locali.

Il comma 5 autorizza tutte le regioni (e le province autonome) ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica.

Fa presente, quindi, che i commi 6 e 7 dispongono in ordine alla copertura finanziaria dell'articolo, prevedendo le risorse che dovranno essere trasferite alle regioni e province autonome al fine di coprire le spese per la realizzazione e riconversione delle strutture, nonché gli stanziamenti per coprire i restanti profili dell'attuazione della disposizione, ivi compresa l'assunzione di personale autorizzata dal comma 5.

Il comma 8 affida al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dell'articolo. Tale Comitato, istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Il comma 9, come già ricordato, autorizza il Governo all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia regionale; il comma 10 stabilisce che gli immobili già sede di OPG che, in attuazione della disposizione in esame, dovranno essere dismessi, saranno destinati a nuova funzione d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP), l'Agenzia del demanio e le regioni interessate.

Per ciò che attiene ai profili di competenza della XII Commissione segnala, infine, l'articolo 2 del decreto-legge che, nell'ambito di modifiche apportate alle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevede che l'arrestato o fermato, ove abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito e delle eventuali modifiche che fossero apportate, nel corso dell'esame in sede referente, alle parti di competenza della XII

Commissione, modifiche che sarà sua cura illustrare alla Commissione medesima.

A questo proposito, chiede al ministro se vi siano margini per apportare modifiche alle disposizioni del decreto-legge testé illustrate rispetto al testo approvato dal Senato.

Il ministro Renato BALDUZZI fa presente che la disposizione del decreto-legge concernente il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è stata oggetto al Senato di un'istruttoria particolarmente approfondita, all'esito della quale è stato predisposto un testo che, a suo parere, presenta una compattezza complessiva. Precisa, tuttavia, che il Governo si rimetterà alle valutazioni che saranno effettuate dalle competenti Commissioni parlamentari.

Carlo CICCIOLO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione dovrà adottare il parere di sua competenza sul decreto-legge in esame nella mattinata di martedì 7 febbraio per consentire alla Commissione di merito di concluderne l'esame in tempo utile, dal momento che la discussione del decreto in Aula è prevista nella stessa giornata di martedì, al termine delle votazioni pomeridiane.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva come, a suo avviso, la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge presenti criticità assai rilevanti. Si domanda, dunque, se vi sarà spazio per apportarvi delle modifiche, con particolare riferimento agli aspetti ritenuti più critici quali il modello organizzativo individuato e la norma di copertura finanziaria, ai sensi della quale, per provvedere al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, devono essere utilizzate risorse attualmente destinate a finalità che, a suo avviso, non possono sopportare uno storno di fondi.

Paola BINETTI (UdCpTP), con riferimento alle disposizioni del decreto illustrate nella relazione, ritiene che esse siano lacunose in quanto non precisano una serie di aspetti. Cita, ad esempio,

l'articolo 2, nella parte in cui prevede che «qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessita di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale», specificando che non è chiaro a chi spetti di valutare se l'arrestato o fermato abbia effettivamente bisogno di assistenza medica o psichiatrica né cosa si intenda, esattamente, per «presa in carico».

Su un piano più generale, evidenza poi che esiste il drammatico problema dei malati mentali ordinari, lasciato irrisolto dalla legge n. 180 del 1978.

Lucio BARANI (Pdl), rileva che dall'intervento del ministro si può dedurre che la volontà del Governo sia quella di convertire il decreto-legge in esame senza apportarvi ulteriori modifiche. Ritiene tuttavia che, nell'ambito della competenza della Commissione, sia opportuno formulare osservazioni da inserire nel parere che deve essere espresso alla Commissione Giustizia. Inoltre, invita i deputati della Commissione a presentare in Aula degli ordini del giorno firmati trasversalmente dagli appartenenti ai diversi gruppi.

Carlo CICCIOLO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 2 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il Ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 14.15.

5-05847 Murer: Interventi di rimozione delle protesi mammarie P.I.P. (Poly Implants prothèses).

5-05860 Pedoto: Tutela della salute delle donne sottoposte ad impianto di protesi mammarie P.I.P.

5-05960 Zazzera: Divieto di commercializzazione delle protesi mammarie P.I.P.

5-05977 Farina Coscioni: Iniziative concernenti il fenomeno delle protesi mammarie P.I.P. in Italia.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Delia MURER (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e, più in generale, dell'azione svolta dal Governo rispetto al problema in oggetto. Rappresenta tuttavia l'esigenza di mantenere alto il livello della vigilanza e del controllo, sussistendo un'obiettiva preoccupazione per le persone portatrici di protesi mammarie P.I.P. Auspica, infine, un'accelerazione dell'*iter* del disegno di legge che prevede l'istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari, già approvato dalla Camera e attualmente in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e ringrazia il ministro per la ricchezza dei dati forniti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando come vi sia un oggettivo problema per lo stesso Governo di reperire i dati a causa di difficoltà connesse ai sistemi di tracciabilità delle protesi. A tal proposito, comunica di aver presentato una proposta di legge in materia di tracciabilità dei prodotti e di efficienza dei sistemi di controllo.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta alla propria interrogazione, presentata nel mese di dicembre 2011, ricordando di averne presentata un'altra sullo stesso tema già l'8 aprile 2010. In particolare, vorrebbe poter acquisire maggiori dati circa i luoghi e le strutture presso cui sono state impiantate le protesi mammarie P.I.P., anche al fine

di tutelare le persone che hanno fatto ricorso all'impianto e che non sanno quale tipo di protesi sia stata loro impiantata.

Carlo CICCIOI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 600 del 1° febbraio 2012, alle pagine 102 e 103, gli emendamenti 15.4, 15.19 e 15.31, a firma del deputato Molteni, si intendono sottoscritti dal deputato Laura Molteni.

ALLEGATO

5-05847 Murer: Interventi di rimozione delle protesi mammarie Pip (Poly Implants prothèses).

5-05860 Pedoto: Tutela della salute delle donne sottoposte ad impianto di protesi mammarie Pip.

5-05960 Zazzera: Divieto di commercializzazione delle protesi mammarie Pip.

5-05977 Farina Coscioni: Iniziative concernenti il fenomeno delle protesi mammarie Pip in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli On.li interroganti per la presentazione degli atti ispettivi in esame, a cui rispondo congiuntamente stante l'analogia dei contenuti, in quanto ciò mi consente di fare il punto sulla situazione delle protesi mammarie e di aggiornare le notizie già fornite a codesta Commissione in occasione della seduta di *question time* del 12 gennaio 2012.

Le protesi mammarie sono dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dal decreto legislativo n. 37/2010 (attuazione della Direttiva 93/42/EC e successive modifiche ed integrazioni), che indica i requisiti generali ed essenziali che un dispositivo deve possedere.

L'applicazione della suddetta normativa è volta alla sicurezza del prodotto e all'analisi dei rischi alla sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori, alla minimizzazione dei rischi associati all'uso il trasporto e immagazzinamento.

Rammento che, a seguito della comunicazione dell'Autorità francese responsabile per i dispositivi medici (AFSAPPS), datata 30 marzo 2010, con cui si comunicava il ritiro delle protesi mammarie della ditta francese P.I.P. (POLY IMPLANTS PROTHESE), questo Ministero ha predisposto le seguenti misure:

in data 1° aprile 2010, ha diramato una circolare con cui si invitavano tutti gli operatori sanitari interessati a non utilizzare i dispositivi oggetto del ritiro, even-

tualmente ancora disponibili, e a metterli in quarantena, nonché a segnalare eventuali incidenti correlati all'utilizzo dei dispositivi sopra riportati;

in data 9 giugno 2010, il Consiglio Superiore della Sanità ha esaminato la questione e fornito il proprio parere circa la necessità di rendere disponibili, al pubblico e agli operatori sanitari, indicazioni per la gestione delle pazienti portatrici di tali protesi;

in data 30 giugno 2010, visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha diramato una seconda circolare con cui sono state fornite, a tutti i soggetti interessati, raccomandazioni per la gestione delle pazienti impiantate con protesi mammarie P.I.P.;

in data 9 agosto 2010 è stato chiesto all'Istituto Superiore di Sanità di effettuare analisi sulle caratteristiche del materiale protesico ritirato in Italia, in particolare relativamente al rischio di tossicità e mutagenicità, al fine di disporre di dati da poter confrontare, ed eventualmente integrare, con quelli francesi;

in data 18 aprile 2011 si sono ricevute le risultanze dei test effettuati dall'AFSAPPS, in esito alle quali è stato dimostrato che il silicone delle protesi P.I.P. non ha proprietà di tipo genotossico;

in data 22 dicembre 2011 il Consiglio Superiore Sanità ha confermato che non esistono prove di maggior rischio di cancerogenicità, ma che esistono maggiori probabilità di rottura e di reazioni infiam-

matorie e che, pertanto, le donne che hanno subito un impianto di protesi mammarie PIP sono invitate a discutere la loro situazione con il proprio chirurgo;

in data 29 dicembre 2011 è stata adottata l'Ordinanza al fine di individuare le persone portatrici di protesi mammarie denominate P.I.P. impiantate nel nostro Paese. Tale Ordinanza impone a tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private, accreditate o autorizzate, di redigere – entro 15 giorni dalla pubblicazione – un elenco nominativo di tutti i casi riguardanti l'impianto di P.I.P. a partire dal 1° gennaio 2001. Le Regioni hanno poi altri dieci giorni di tempo per inviare tutti i dati al Ministero. Le Regioni devono, inoltre, verificare l'applicazione delle raccomandazioni in materia disposte dal Consiglio Superiore di Sanità nel parere espresso il 22 dicembre scorso.

Comunico inoltre che il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 25 gennaio 2012, ha esaminato e approvato il documento « Protesi mammarie prodotte dalla ditta Poly Implant Prothese – Indicazioni per la gestione clinica dei casi – elaborato da un gruppo di lavoro composto da esperti dello stesso Consiglio, supportati da esperti e rappresentanti di Società scientifiche, che è stato ulteriormente integrato dal successivo parere reso il 31 gennaio us. Deposito per gli atti di questa Commissione copia di entrambi i pareri e copia del documento approvato.

Ritengo doveroso evidenziare che tra le altre considerazioni delineate nel documento in esame emerge, che il « gel di silicone contenuto nelle protesi PIP non corrisponde alla composizione descritta nel fascicolo tecnico del dispositivo redatto dal fabbricante » che « dai dati del sistema di vigilanza italiano si rileva un intervallo temporale medio fra l'impianto e la rottura pari a 5 anni e 7 mesi per le protesi PIP e pari a 6 anni e 4 mesi per tutte le altre protesi » che il contenuto nelle protesi P.I.P. non presenta ad oggi effetti genotossici, « ma si ritengono opportuni ulteriori studi a lungo termine in vivo »; che detto gel « ha un potere irritante

che non si riscontra nel gel di silicone delle altre protesi » e inoltre che « non esistono, per tali protesi, prove di maggiore rischio di cancerogeneità, ma sono state evidenziate maggiori probabilità di rottura e di reazioni infiammatorie ». Il documento nella sezione finale rubricata « Procedure » è volto a indicare i rischi connessi all'espianto e all'eventuale reimpianto, di cui devono essere informate le pazienti.

Segnalo inoltre, che il rafforzamento dell'azione di monitoraggio clinico, già normalmente eseguito nelle pazienti che abbiano subito un impianto di protesi mammaria, è condizione necessaria per la valutazione delle esigenze chirurgiche, rispetto alle quali non sono secondari gli aspetti anamnestici e l'attualità degli esiti delle indagini diagnostiche, tenendo conto anche dei rischi associati agli atti chirurgici.

A tal fine, si sta ponendo costante attenzione all'evoluzione delle raccomandazioni emanate dalle altre Autorità sanitarie europee.

Per quanto attiene all'impatto economico, sembra opportuno precisare che lo stesso dipende dalla disponibilità dei dati descrittivi della casistica.

Per quanto attiene alla necessità di istituire il Registro nazionale delle protesi, sollevato dall'On. Pedoto, il Ministero della salute auspica che in tempi rapidi possa concludersi l'iter del d.d.l. relativo al Registro nazionale e ai registri regionali, AS 2515, attualmente all'esame della 12ª Commissione del Senato, che questa Commissione ha già approvato in sede deliberante.

Stato di attuazione della Ordinanza 29 dicembre 2011.

L'ordinanza del Ministro della Salute, firmata il 29 dicembre u.s., ha attivato il censimento della protesi mammarie denominate P.I.P. (Poly Implants Prothese) impiantate in Italia dal 1° gennaio 2001. Il censimento prevede la notifica, da parte delle strutture sanitarie alla competente azienda unità sanitaria locale, delle informazioni relative alla data dell'intervento d'impianto di protesi mammaria P.I.P. o della mancata effettuazione di tali interventi.

Per la notifica, anche in caso di nessun intervento di impianto con protesi PIP effettuato, tutte le strutture sanitarie hanno utilizzato il modulo *on line* predisposto dal Ministero della Salute, sul proprio sito web (www.salute.gov.it), per semplificare l'attività di raccolta e di analisi dei dati da parte di tutti i livelli di governo.

Tali modalità hanno consentito lo scambio tempestivo di dati tra tutti i soggetti coinvolti prevedendo, come unico canale di trasmissione, la posta elettronica o la posta elettronica certificata (PEC).

La compilazione del modulo *on line* ha consentito al Ministero della salute di monitorare giornalmente l'adesione al censimento, anche per effettuare azioni di sollecito mirate nei confronti delle Regioni e Province Autonome.

Il Ministero della salute ha assicurato ogni forma di supporto utile alla regioni per garantire il corretto e completo adempimento dell'Ordinanza.

Stato della rilevazione.

Alla data del 25 gennaio 2011 (termine previsto dall'Ordinanza) non risultava pervenuta, alla casella di posta elettronica certificata indicata dall'Ordinanza, alcuna trasmissione utile di dati da parte di sei Regioni (Piemonte, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna).

Le Regioni Piemonte, Molise e Sardegna, nei giorni immediatamente successivi a quello di scadenza, hanno provveduto alla trasmissione di dati, mentre la regione Campania ha effettuato solo una parziale trasmissione di dati.

La Regione Sicilia e la Regione Basilicata alla data del 30 gennaio u.s. non hanno inviato nessun dato.

La tabella seguente che lascio agli atti della Commissione illustra sinteticamente lo stato del censimento alla data del 30 gennaio 2012.

Regione	Strutture che hanno compilato il modulo on line al 25.01.2012	N° impianti al 25.01.2012	Strutture che hanno compilato il modulo on line al 30.01.2012	N° impianti al 30.01.2012	Strutture comunicate dalla Regione al 31.01.2012 in formato xml	N° impianti al 31.01.2012
010 Piemonte	92	48	94	77	92	77
020 VALLE D'AOSTA	1	-	1	-	1	-
030 Lombardia	432	1.230	463	1.237	258	1.160
041 P.A. BOLZANO	15	-	15	-	15	-
042 P.A. TRENTO	17	-	17	-	17	-
050 Veneto	105	32	104	27	84	27
060 FRIULI-VENEZIA GIULIA	16	40	20	42	19	42
070 Liguria	21	3	21	3	18	3
080 EMILIA-ROMAGNA	89	342	89	342	73	336
090 Toscana	969	387	1.044	293	966	294
100 Umbria	26	5	26	5	24	5
110 Marche	34	356	34	291	34	244
120 Lazio	104	427	115	427	166	536
130 Abruzzo	28	16	28	16	29	16
140 Molise	7	-	7	-	7	-
150 Campania	60	675	64	675	13	37
160 Puglia	26	112	41	119	32	87
170 Basilicata	2	-	2	-	-	-
180 Calabria	15	2	32	2	12	1
190 Sicilia	28	22	33	78	-	-
200 Sardegna	41	55	41	55	40	55
ITALIA	2.128	3.802	2.291	3.684	1.900	2.920

La tabella riporta nell'ordine (da sinistra a destra) per ciascuna Regione e P.A.:

la situazione delle rilevazione alla data del 25 gennaio u.s., così come desumibile dai moduli *on line* compilati sul sito internet del Ministero, con riferimento al numero di strutture che hanno compilato il modulo ed al numero di interventi di impianto con protesi mammarie PIP;

la situazione delle rilevazione alla data del 30 gennaio u.s., così come desumibile dai moduli *on line* compilati sul sito internet del Ministero, con riferimento al numero di strutture che hanno compilato il modulo ed al numero di interventi di impianto con protesi mammarie PIP;

l'elaborazione sintetica dei file inviati dalle Regioni e PP.AA. al Ministero, con

riferimento al numero di strutture che hanno risposto al censimento ed al numero di interventi di impianto con protesi mammarie PIP effettuati.

Nell'ottica della collaborazione tra il Ministero e i referenti regionali, sono tuttora in corso le attività di verifica sulla completezza dei dati trasmessi al Ministero.

I dati delle regioni Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento sono già stati confermati e sono pertanto da considerarsi definitivi.

Confrontando i moduli scaricati dal sito ministeriale e quanto inviato dalle Regioni, emerge che per 12 regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano i dati sono sostanzialmente coerenti.

Risultano carenti i dati da parte della Campania e della Sicilia, in particolare:

per la Campania risultano moduli compilati per 675 interventi di impianto con protesi mammarie PIP, a fronte dei soli 37 comunicati;

per la Sicilia, come già detto in premessa, non risultano comunicazioni ufficiali a fronte di moduli compilati per 73 interventi di impianto con protesi mammarie PIP.

Al momento il modulo *on line* sul sito web continua a essere disponibile per la compilazione da parte delle strutture sanitarie.

Analisi dei dati sulla base dei moduli compilati on line dalle strutture alla data del 25 gennaio 2012.

L'analisi dei dati evidenzia che, alla data del 25 gennaio 2012, sono 2.128 le strutture che hanno compilato on line il modulo. Di queste, 152 strutture hanno dichiarato di aver effettuato dal 2001, impianti di protesi mammarie PIP, per un totale a livello nazionale di 3.802 interventi di impianto di protesi PIP.

La distribuzione per area geografica⁽¹⁾ evidenzia che il 53 per cento delle strutture censite è localizzato nel Centro Italia, ma il 45 per cento degli interventi di protesi PIP è stato effettuato da strutture localizzate nel Nord del Paese.

Nel seguente quadro sinottico, che lascio agli atti della Commissione è riportata la rilevazione dei dati riferiti ai moduli compilati dalle strutture alla data del 25 gennaio 2012, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale del 29 dicembre 2011.

Area Geografica	Totale strutture censite nel modulo PIP	non ha mai effettuato interventi di impianto con protesi mammarie PIP	ha effettuato interventi di impianto con protesi mammarie PIP	Totale interventi di impianto con protesi mammarie PIP
Nord	788	726	62	1.695
Centro	1.133	1.092	41	1.175
Sud e Isole	207	158	49	932
Totale Italia	2.128	1.976	152	3.802


Elaborazione dati: Ministero della salute - Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario - Ufficio di Statistica
Fonte dati: Moduli compilati dalle strutture alla data del 25-01-2012, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale del 29 Dicembre 2011

⁽¹⁾ Le ripartizioni geografiche sono attribuite secondo la seguente classificazione: NORD (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna); CENTRO (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); SUD ed Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

L'analisi dei dati per tipologia di struttura, mostra che a livello nazionale il 74 per cento degli interventi di impianto di protesi PIP, corrispondenti a 2.827 interventi, ha avuto luogo in strutture di ricovero e cura (pubbliche, equiparate, private accreditate, private non accreditate). Il restante 26 per cento di interventi, pari a 975, ha avuto luogo in strutture ambulatoriali.

Si evidenzia che ben 963 interventi di impianto di protesi PIP sono stati effettuati da strutture ambulatoriali autorizzate non accreditate, dei quali 547 interventi (pari al 57 per cento) sono avvenuti in strutture localizzate nel Centro Italia.

Nel seguente grafico, che lascio agli atti della Commissione è rappresentata la distribuzione degli interventi per area geografica e tipologia di struttura.



Elaborazione dati: Ministero della salute - Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario - Ufficio di statistica
 Fonti dati:

- Moduli compilati dalle strutture alla data del 25-01-2012, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale del 29 Dicembre 2011
- Anagrafica delle Strutture sanitarie rilevate dalla Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario - Ministero della salute

L'analisi dei moduli compilati dalle strutture, in correlazione con l'anagrafica delle strutture sanitarie rilevate dalla Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario, evidenzia che:

722 sono le strutture di ricovero e cura che hanno compilato il modulo, rispetto ad un numero complessivo di 1.289 strutture di ricovero e cura presenti in anagrafica (56 per cento);

965 sono le strutture ambulatoriali pubbliche e private accreditate che hanno

compilato il modulo, rispetto ad un numero complessivo di 9.554 strutture ambulatoriali pubbliche e private accreditate presenti in anagrafica (10 per cento);

441 strutture sono ambulatori privati autorizzati non accreditati, per i quali non è possibile evidenziare la percentuale di completezza della rilevazione PIP, in quanto tali tipologie di strutture non sono ancora oggetto di rilevazione sistematica da parte del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

Nei tre quadri sinottici di seguito riportati, che lascio agli atti della Commissione, sono evidenziate per tipologia di struttura ed area geografica, i dati di sintesi rilevati dai moduli compilati dalle strutture.

Area Geografica	Totale strutture censite nel modulo PIP	Strutture presenti in anagrafica	% di completezza della Rilevazione Protesi PIP	non ha mai effettuato interventi di impianto con protesi mammarie PIP	ha effettuato interventi di impianto con protesi mammarie PIP	Totale interventi di impianto con protesi mammarie PIP
	A = (D+E)	B	C = A/B	D	E	F
Nord	333	524	64%	297	36	1.437
Centro	201	283	71%	175	26	616
Sud e Isole	188	482	39%	151	37	774
Totale Italia	722	1.289	56%	623	99	2.827

Area Geografica	Totale strutture censite nel modulo PIP	Strutture presenti in anagrafica	% di completezza della Rilevazione Protesi PIP	non ha mai effettuato interventi di impianto con protesi mammarie PIP	ha effettuato interventi di impianto con protesi mammarie PIP	Totale interventi di impianto con protesi mammarie PIP
	A = (D+E)	B	C = A/B	D	E	F
Nord	259	2.860	9%	259	-	-
Centro	705	1.967	36%	704	1	12
Sud e Isole	1	4.727	0%	1	-	-
Totale Italia	965	9.554	10%	964	1	12

Area Geografica	Totale strutture censite nel modulo PIP	non ha mai effettuato interventi di impianto con protesi mammarie PIP	ha effettuato interventi di impianto con protesi mammarie PIP	Totale interventi di impianto con protesi mammarie PIP
	A = (D+E)	D	E	F
Nord	196	170	26	258
Centro	227	213	14	547
Sud e Isole	18	6	12	158
Totale Italia	441	389	52	963

Nota: per le strutture ambulatoriali non accreditate non è possibile evidenziare la percentuale di completezza della rilevazione PIP, in quanto tali tipologie di strutture non sono ancora oggetto di rilevazione sistematica da parte del NSIS.

Elaborazione dati: Ministero della salute - Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario - Ufficio di statistica

Fonti dati:

- Moduli compilati dalle strutture alla data del 25-01-2012, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale del 29 Dicembre 2011

- Anagrafica delle Strutture sanitarie rilevate dalla Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario - Ministero della salute

Per le strutture di ricovero e cura, è stata effettuata, per il periodo oggetto di rilevazione, un'analisi della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), in riferimento agli interventi di impianto di protesi mammaria.

L'analisi ha consentito di evidenziare la presenza di strutture di ricovero e cura che, pur non avendo ancora compilato il modulo per la rilevazione delle protesi P.I.P., risultano aver effettuato, dall'anno 2001, impianti di protesi mammarie.

Sulla base del numero complessivo degli interventi di protesi mammarie effettuati dal 2001 risultanti dalla Scheda di Dimissione Ospedaliera, pari a 121.699 interventi, si stima che l'incidenza degli interventi di protesi P.I.P. sul totale degli

interventi di protesi mammarie nel periodo in osservazione, sia pari al 3 per cento.

Considerando poi le strutture di ricovero e cura che non hanno ancora effettuato la compilazione *on line* del modulo, ma per le quali risultano dai dati della Scheda di Dimissione Ospedaliera, interventi di protesi mammaria, si stima in circa 725 il numero degli impianti di protesi P.I.P. delle strutture di ricovero e cura che non hanno ancora proceduto alla compilazione del modulo *on line*.

Tenuto conto che per le strutture di ricovero e cura che hanno compilato il modulo *on line*, risultano 2.827 interventi di impianto di P.I.P., la stima complessiva ammonterebbe a circa 3.550 impianti di protesi mammarie P.I.P., per le strutture di ricovero e cura.

Aggiungendo al numero stimato di impianti di protesi mammarie P.I.P. effettuate presso le strutture di ricovero e cura (3.550 interventi), il numero degli interventi di protesi P.I.P. effettuati dalle strutture ambulatoriali private autorizzate non accredi-

tate (963 interventi) ed il numero degli interventi di protesi P.I.P. effettuati dalle strutture ambulatoriali pubbliche e private accreditate (12 interventi), si perviene ad un dato stimato complessivo di 4.525 interventi di impianto di protesi P.I.P.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo 64

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 2 febbraio 2012.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 8.45 alle
9.30 e dalle 11 alle 11.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 11 ... 65

Giovedì 2 febbraio 2012.

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 11.

Orario: dalle 14 alle 15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
AVVERTENZA	5

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
COMITATO RISTRETTO:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia. .	6
SEDE REFERENTE:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Testo base</i>)	9
DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovrappollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	7
INTERROGAZIONI:	
5-06052 Capano: Sull'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all'abrogazione delle tariffe professionali	8
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	12
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e delle abbinate proposte C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, dei rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA), del Consiglio nazionale del notariato, dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dell'Associazione Italiana Condomini (ASSOCONDCONAFI), dell'Associazione piccoli proprietari case (APPC), del Coordinamento Unitario della Proprietà Immobiliare (FEDERPROPRIETÀ-ARPE, CONFAPPI, UPPI), dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPPI) e della Lega Anti Vivisezione (LAV)	8
AVVERTENZA	8

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Riesame dell'articolo e conclusione – Esame emendamento – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamento</i>) .	13
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06069 Baretta e Causi: Rendicontazione della gestione commissariale del Comune di Roma ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008	16
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	16
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo) (<i>Deliberazione</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine</i>)	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

VI Finanze

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci	25
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa). Nomina n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-04811 Peluffo: Sullo smaltimento dei rifiuti tossici provenienti dal sito di bonifica di interesse nazionale di Pioltello-Rodano	29
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-05777 Agostini: Sulle problematiche relative all'impianto di stoccaggio gas della società Gasplus nel comune di San Benedetto del Tronto (AP)	29
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-00973 Santelli: Perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Pollino	30
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	45
5-05507 Andrea Orlando: Sul superamento della fase di commissariamento del Parco delle Cinque Terre	30
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta (<i>Esame e rinvio</i>)	30
AVVERTENZA	32

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**AUDIZIONI:**

Audizione del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, dottor Mario Ciaccia, sull'attuale situazione dell'autotrasporto (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	48
AVVERTENZA	48

X Attività produttive, commercio e turismo**COMITATO RISTRETTO:**

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno	49
--	----

XI Lavoro pubblico e privato**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio	50
---	----

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
--	----

INTERROGAZIONI:

5-05847 Murer: Interventi di rimozione delle protesi mammarie P.I.P. (Poly Implants prothèses).	
5-05860 Pedoto: Tutela della salute delle donne sottoposte ad impianto di protesi mammarie P.I.P.	
5-05960 Zazzera: Divieto di commercializzazione delle protesi mammarie P.I.P.	
5-05977 Farina Coscioni: Iniziative concernenti il fenomeno delle protesi mammarie P.I.P. in Italia	55
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	57
ERRATA CORRIGE	56

XIV Politiche dell'Unione europea**COMITATO DEI NOVE:**

Legge comunitaria 2011. C. 4623-A Governo	64
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 11 ...	65
--	----

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

UFFICIO DI PRESIDENZA

*Roma, 2 febbraio 2012. — Presidenza del
presidente Luigi VITALI.*

Comunicazioni del Presidente.

La riunione si è svolta dalle 9 alle 9.20.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,40



16SMC0006020